



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 10 ottobre 2023 n.146

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 3, comma 24, della Legge 15 settembre 2023 n.132;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.35 adottata nella seduta del 3 ottobre 2023;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE, ALLE CONVENZIONI E AGLI STANDARD INTERNAZIONALI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

TITOLO I

MODIFICHE ALLA LEGGE 17 GIUGNO 2008 N.92 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Art. 1

(Modifiche all'articolo 1 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche)

1. La lettera *a bis*), del comma 1, dell'articolo 1 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche è così modificata:
“*a bis*) “Alto dirigente o Alta dirigenza antiriciclaggio”: un dirigente o un dipendente, a prescindere dal livello di inquadramento, non necessariamente membro del Consiglio di Amministrazione, sufficientemente informato dell'esposizione al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo del soggetto designato che occupi una posizione gerarchica che gli permetta di adottare decisioni tali da influenzare l'esposizione al rischio;”.
2. La lettera *g*), del comma 1, dell'articolo 1 della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificata:
“*g*) “congelamento di fondi”: il congelamento così come definito dalla Legge 29 marzo 2019 n. 57 e successive modifiche;”.
3. La lettera *i bis*), del comma 1, dell'articolo 1 della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificata:
“*i bis*) “Direttiva (UE) 2015/849”: Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 e successive modifiche relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;”.

4. Dopo la lettera l), del comma 1, dell'articolo 1 della Legge n.92/2008 e successive modifiche, è così aggiunta la lettera l bis):
"l bis) "mezzi di identificazione elettronica": i mezzi di identificazione o i pertinenti servizi fiduciari di cui al Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e successive modifiche o altre procedure di identificazione a distanza o elettronica sicure, regolamentate, riconosciute, approvate o accettate dalle autorità competenti;"
5. Alla lettera s bis), del comma 1, dell'articolo 1 della Legge n.92/2008 e successive modifiche, dopo il punto v) è così aggiunto il punto v bis):
"v bis) ogni altra attività od operazione come individuate nell'ambito di specifiche normative di settore."
6. Alla lettera n ter), del comma 1, dell'articolo 1 della Legge n.92/2008 e successive modifiche, i numeri 2 e 3 sono così modificati:
 2. svolgimento della funzione di dirigente e di amministratore in una società o di socio di una società di persone o una posizione analoga nei confronti di un istituto o ente indicato al numero 1 o messa a disposizione di un'altra persona che ricopra tale posizione;
 3. messa a disposizione di una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale o di altri servizi connessi per un soggetto indicato al numero 1;"
7. Alla lettera n ter), del comma 1, dell'articolo 1 della Legge n.92/2008 e successive modifiche, è aggiunto il numero 4 bis):
"4 bis. esercizio del ruolo di socio in una società di capitali per conto di un'altra persona o messa a disposizione di un'altra persona che ricopra tale posizione;"

Art. 2

(Modifiche all'articolo 2 della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. Il comma 3, dell'articolo 2 della Legge n.92/2008 è così modificato:
"3. I costi per il personale, per la struttura, per l'organizzazione e per il funzionamento dell'Agenzia, sono interamente a carico dell'Ecc.ma Camera e sono recuperati integralmente dalla Banca Centrale, che li sostiene, nei termini e con le modalità stabiliti negli accordi, di cui all'articolo 22 della Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche, quale maggiorazione applicata alla remunerazione già concordata per le funzioni ivi previste. L'Agenzia utilizza le risorse secondo criteri di economicità e di efficienza."
2. Il primo periodo del comma 4, dell'articolo 2 della Legge n.92/2008 è così modificato:
"4. L'Agenzia predisporre entro il mese di aprile di ogni anno un rendiconto sulla gestione delle risorse ricevute l'anno precedente da Banca Centrale ed entro il mese di settembre di ogni anno un documento di previsione dei costi che verranno sostenuti l'anno successivo."

Art. 3

(Modifiche all'articolo 3 della Legge n.92/2008)

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della Legge n.92/2008 è abrogato.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 4 della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. La lettera g), del comma 1, dell'articolo 4 della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificata:

“g) collaborare, anche scambiando informazioni, con autorità nazionali e con le autorità estere.”.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 5 della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. La lettera a), del comma 1, dell'articolo 5 della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificata:

“a) ordinare ai soggetti designati o ai soggetti che, in base a informazioni in possesso dell'Agenzia, potrebbero rientrare in tale categoria, l'esibizione o la consegna di documenti, anche in originale, o la comunicazione di dati e informazioni, secondo le modalità e nei termini da essa stabiliti, anche a seguito di accesso ispettivo;”.

2. Le lettere c) e c bis), del comma 1, dell'articolo 5 della Legge n.92/2008 e successive modifiche sono così modificate:

“c) eseguire ispezioni presso i soggetti di cui alla lettera a). Se il soggetto designato si avvale di soggetti esterni per l'adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge, le ispezioni possono essere eseguite anche presso tali soggetti;

c bis) acquisire presso i soggetti di cui alla lettera a) documenti, informazioni, dati e statistiche, per verificare il rispetto degli obblighi di cui alla presente legge e per valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo dei singoli soggetti di cui alla lettera a), delle categorie di appartenenza e dei settori ove gli stessi operano;”.

3. La lettera c ter), del comma 1, dell'articolo 5 della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificata:

“c ter) acquisire documenti, informazioni e dati presso i soggetti nei confronti dei quali è in corso un accertamento per violazione dell'articolo 31, comma 1 della presente legge;”.

4. La lettera e), del comma 1, dell'articolo 5 della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificata:

“e) sospendere, per un massimo di dieci giorni lavorativi, operazioni sospette di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo od operazioni che hanno ad oggetto beni o fondi che si sospetta provenire da reati presupposto. Tale sospensione può essere anche richiesta all'Agenzia dall'Autorità giudiziaria penale oppure da una unità di informazione finanziaria estera purché quest'ultima sia dotata di analogo potere;”.

5. La lettera f), del comma 1, dell'articolo 5 della Legge n.92/2008 è così modificata:

“f) assumere sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini del contrasto al riciclaggio, ai reati presupposto ed al finanziamento del terrorismo, nonché ai reati e alle violazioni amministrative previsti dalla presente legge;”.

6. La lettera g), del comma 1, dell'articolo 5 della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificata:

“g) ordinare ai soggetti finanziari, ed ai soggetti non finanziari di cui all'articolo 19, comma 1, lettera g quater), anche su richiesta dell'autorità giudiziaria penale o di una unità di informazione finanziaria estera e per un periodo determinato, il monitoraggio di uno o più rapporti d'affari intrattenuti, secondo le modalità e i termini stabiliti dall'Agenzia;”.

7. Il comma 4 dell'articolo 5 della Legge n.92/2008 è abrogato.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 5 bis della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. La lettera a), del comma 1 dell'articolo 5-bis della Legge n.92/2008 è così modificata:

“a) analisi operativa, incentrata su singoli casi e ambiti specifici o su informazioni adeguatamente selezionate, finalizzata alla segnalazione all’Autorità giudiziaria, ai sensi dell’articolo 7 della legge nonché alla collaborazione nazionale e internazionale e.”.

Art. 7

(Modifiche all’articolo 5-ter della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. Il primo periodo, del comma 1 dell’articolo 5-ter della Legge n.92/2008 è così modificato:
“1. L’Agenzia valuta i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti i soggetti designati e i gruppi cui appartengono.”.
2. Il comma 2, dell’articolo 5-ter della Legge n.92/2008 è così modificato:
“2. La valutazione dell’esposizione dei soggetti designati e dei gruppi cui appartengono ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, compresa la conformità rispetto agli obblighi imposti dalla presente legge nonché dalle Istruzioni e Circolari emanate dall’Agenzia, è esaminata periodicamente e in caso si verificano fatti di rilievo o cambiamenti importanti nell’assetto gestionale e nell’operatività dei soggetti designati e dei gruppi cui appartengono.”.
3. Il comma 4, dell’articolo 5-ter della Legge n.92/2008 è così modificato:
“4. Al fine di salvaguardare l’integrità del settore economico e finanziario della Repubblica di San Marino, l’Agenzia promuove iniziative volte a dare ampia conoscenza alla normativa, alle Istruzione ed alle Circolari in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, a migliorare la formazione dei soggetti designati anche al fine di permettere loro di aggiornare il sistema dei controlli interni.”.

Art. 8

(Modifiche all’articolo 8 della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. Il comma 4, dell’articolo 8 della Legge n.92/2008 è così modificato:
“4. I dati e le informazioni acquisiti dall’Agenzia possono essere utilizzati esclusivamente per l’esercizio delle funzioni previste per legge.”.

Art. 9

(Modifiche all’articolo 10 della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. Il comma 2, dell’articolo 10 della Legge n.92/2008 è così modificato:
“2. L’Agenzia pubblica, dandone preventiva comunicazione al Consiglio Grande e Generale per il tramite della Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio, una relazione annuale concernente l’attività svolta in materia di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.”.

Art. 10

(Modifiche all’articolo 11 della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. La rubrica dell’articolo 11 della Legge n.92/2008 è così modificata:
“*(Collaborazione con le Amministrazioni pubbliche, gli Ordini professionali e altre Autorità)*”.
2. Il comma 1, dell’articolo 11 della Legge n.92/2008 è così modificato:
“1. Le Amministrazioni pubbliche, le Autorità di settore, i soggetti che esercitano attività di controllo, l’Autorità di polizia, la Banca Centrale e gli Ordini professionali collaborano con

l'Agenzia nella prevenzione e nel contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa.”.

3. Il comma 2, dell'articolo 11 della Legge n.92/2008 è così modificato:

“2. I soggetti di cui al comma 1, forniscono, su richiesta motivata dell'Agenzia, i dati e le informazioni di cui sono in possesso, utili alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.”.

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della Legge n.92/2008, sono così inseriti i seguenti commi *3 bis*, *3 ter*, *3 quater*, *3 quinquies*:

“*3 bis*. Al fine di mitigare i potenziali rischi di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa, l'Agenzia pone in essere forme di collaborazione, anche mediante scambio di informazioni e stipulando appositi protocolli d'intesa, con Amministrazioni pubbliche, con Autorità di settore, nonché con i soggetti che esercitano attività di controllo. Con Regolamento del Congresso di Stato sono disciplinati ambito e modalità di tali forme di collaborazione.

3 ter. L'Agenzia scambia le informazioni ai sensi del comma *3 bis*, salvo che vi siano ragioni oggettive per ritenere che tali richieste possano pregiudicare o ritardare indagini o analisi in corso, o qualora le richieste di informazione siano palesemente sproporzionate o irrilevanti rispetto all'ambito indicato al comma *3 bis* o qualora si tratti di richieste meramente esplorative.

3 quater. L'Agenzia provvede a dare seguito allo scambio di informazioni di cui al comma *3 bis*, tramite canale dedicato, sicuro e protetto e secondo i tempi e le modalità dettati dai propri criteri di efficacia ed efficienza.

3 quinquies. Le informazioni scambiate ai sensi del comma *3 bis* sono riservate, non possono essere comunicate a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'Agenzia e sono soggette al segreto d'ufficio anche per chi le ha ricevute.”.

Art. 11

(Introduzione dell'articolo 11-bis della Legge n.92/2008)

1. Dopo l'articolo 11 della Legge n.92/2008, è così introdotto l'articolo 11-bis:

“Art. 11-bis

(Partenariato tra Agenzia e soggetti designati)

1. Al fine di mitigare i potenziali rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, l'Agenzia può promuovere e organizzare meccanismi di condivisione di informazioni e documenti con uno o più soggetti designati a cui possono partecipare anche altre autorità di settore, amministrazioni pubbliche, soggetti che esercitano attività di controllo e altri soggetti, tempo per tempo individuati dall'Agenzia.

2. La condivisione di informazioni e documenti tra l'Agenzia e i partecipanti a tale meccanismo deve avvenire nel rispetto delle procedure individuate dall'Agenzia stessa. Tale condivisione all'interno del suddetto meccanismo, non comporta violazione del segreto bancario, del segreto professionale e del segreto d'ufficio, a cui i partecipanti sono sottoposti.

3. I soggetti partecipanti, diversi dall'Agenzia, non possono divulgare a terzi informazioni e documenti condivisi nell'ambito di tale meccanismo.”.

Art. 12

(Modifiche all'articolo 12 della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. Dopo l'ultimo periodo, del comma 4, dell'articolo 12 della Legge n.92/2008 e successive modifiche, è inserito il seguente periodo:

“L’Agenzia, utilizzando le informazioni di cui alle lettere a) e b) può fornire all’Autorità di polizia una mirata analisi finanziaria.”.

2. Il comma 7, dell’articolo 12 della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificato:
“7. Per le finalità di cui alla presente legge, l’Autorità di polizia collabora, anche scambiando informazioni, con le omologhe autorità estere, per il tramite dell’Ufficio Centrale Nazionale Interpol sulla base di specifici accordi di cooperazione negoziati e sottoscritti con tempistiche celeri.”.

3. Dopo il comma 7, dell’articolo 12 della Legge n.92/2008 e successive modifiche, è inserito il comma 7 *bis*:

“7 *bis*. L’Agenzia informa periodicamente l’Autorità di polizia sulle tendenze e gli schemi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.”.

Art. 13

(Modifiche all’articolo 13 della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. Il comma 2, dell’articolo 13 della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificato:

“2. Gli Ordini professionali, anche di concerto con l’Agenzia, nell’esercizio delle funzioni assegnate dai rispettivi Statuti, promuovono l’osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge da parte dei professionisti iscritti; curano e verificano che gli iscritti abbiano svolto una formazione adeguata ed aggiornata sugli obblighi previsti dalla presente legge, contribuiscono ad organizzare la formazione e l’aggiornamento dei propri iscritti.”.

2. Il comma 3, dell’articolo 13 della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificato:

“3. Gli Ordini, di concerto con l’Agenzia, elaborano e aggiornano procedure e schemi per l’autovalutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui all’articolo 16-*quinquies*. I professionisti possono avvalersi di tali schemi o elaborarne di propri.”.

Art. 14

(Modifiche all’articolo 14 della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. I commi 2 e 3 dell’articolo 14 della Legge n.92/2008 e successive modifiche sono così modificati:

“2. La Banca Centrale, qualora nello svolgimento delle funzioni di vigilanza sui soggetti finanziari di cui all’articolo 18, comma 1 e successive modifiche, o nell’esercizio delle altre sue funzioni statutarie o comunque assegnate da disposizioni di legge, rilevi violazioni della presente legge ovvero fatti o circostanze che potrebbero essere collegati al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, ne informa per iscritto e senza ritardo l’Agenzia.

3. La Banca Centrale fornisce all’Agenzia i dati nella propria disponibilità relativi ai soggetti designati nonché le informazioni utili a svolgere le funzioni previste per legge.”.

2. Dopo il comma 3, dell’articolo 14 della Legge n.92/2008 e successive modifiche, è inserito il comma 3 *bis*:

“3 *bis*. L’Agenzia informa periodicamente la Banca Centrale sulle tendenze e gli schemi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.”.

Art. 15

(Modifiche all’articolo 15 della Legge n.92/2008)

1. L’articolo 15 della Legge n.92/2008 è così sostituito:

“Art. 15
(Collaborazione con l’Autorità giudiziaria)

1. L’Autorità giudiziaria inquirente può richiedere assistenza all’Agenzia nell’ambito di procedimenti relativi ai misfatti di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nonché ai reati e alle violazioni amministrative previsti dalla presente legge e dalla Legge 29 marzo 2019 n.57 e successive modifiche, ivi inclusa la trasmissione tramite canale dedicato, sicuro e protetto, delle informazioni in possesso dell’Agenzia, di quelle che la stessa è in grado di ottenere, i risultati delle proprie analisi, nonché l’elaborazione delle informazioni agli atti dell’Autorità giudiziaria inquirente.
2. Nell’ambito dell’assistenza di cui al comma 1, i referenti dell’Agenzia autorizzati dal Direttore possono, a richiesta dell’Autorità giudiziaria, partecipare ad interrogatori ed esami testimoniali che siano condotti dal Giudice Inquirente nell’ambito delle indagini anche eventualmente delegate alla polizia giudiziaria.
3. Qualora l’Agenzia, richiesta della collaborazione di cui al comma 1, disponga di informazioni di possibile rilevanza per l’indirizzo delle indagini, tuttavia soggette a particolari ragioni di riservatezza derivanti dalla collaborazione con le Autorità estere, informa il Giudice inquirente nei limiti del vincolo esistente per tutta la durata dello stesso.
4. Qualora l’Autorità giudiziaria disponga di elementi tali da indicare un potenziale rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo relativo ai soggetti designati, può darne comunicazione all’Agenzia per le proprie finalità istituzionali. In tal caso le informazioni trasmesse possono essere utilizzate dall’Agenzia anche ai sensi dell’articolo 5-ter nelle modalità e tempistiche corrispondenti ai propri criteri di efficacia ed efficienza.
5. L’Agenzia informa periodicamente l’Autorità giudiziaria, sulle tendenze evolutive della pratica di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, con particolare riferimento agli schemi operativi ritenuti nuovi o più significativi.
6. Ove richiesto, il Direttore ed il Vice Direttore dell’Agenzia riferiscono in giudizio in ordine alle attività svolte, alle informazioni raccolte ed agli esiti delle analisi effettuate dall’Agenzia per incarico dell’Autorità giudiziaria o di iniziativa. Il Direttore può autorizzare dipendenti dell’Agenzia a riferire, anche in propria vece, in ragione della specifica conoscenza di singole pratiche.
7. Qualora i riferimenti di cui al comma sei siano oggetto di richiesta legittimamente pervenuta da Autorità estera, gli stessi saranno resi nelle modalità regolate attraverso appositi accordi bilaterali. Nelle more della sottoscrizione di tali accordi, i riferimenti potranno avvenire solo mediante collaborazione giudiziaria internazionale.
8. Nei casi di cui al comma 7, eventuali atti, fascicoli o documenti di cui all’articolo 2, comma 2, della Legge 30 luglio 2009, n. 104 e successive modifiche, anche quando a disposizione dell’Agenzia perché raccolti o prodotti nell’ambito della collaborazione di cui al comma 1, dovranno essere richiesti dall’Autorità estera mediante collaborazione giudiziaria internazionale.”.

Art. 16
(Modifiche all’articolo 15-bis della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. La lettera a), del comma 1, dell’articolo 15-bis della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificata:
“a) il Magistrato nominato dal Consiglio Giudiziario;”.
2. La lettera b), del comma 1, dell’articolo 15-bis della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificata:
“b) il Magistrato Dirigente il Tribunale di San Marino;”.
3. Le lettere e) e g) del comma 1, dell’articolo 15-bis della Legge n.92/2008 e successive modifiche sono abrogate.

4. Dopo il comma 1, dell'articolo 15-bis della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così aggiunto il seguente comma 1 bis:

“1 bis. Il Presidente della Commissione è nominato dai membri della Commissione stessa a maggioranza, per tre anni.”.

5. La lettera a), del comma 3 dell'articolo 15-bis della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificata:

“a) coordinare l'attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa;”.

6. La lettera b), del comma 3, dell'articolo 15-bis della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificata:

“b) relazionare al Comitato per il Credito ed il Risparmio, di cui al comma 4 dell'articolo 48 della Legge 29 giugno 2005 n.96 sulle funzioni svolte e proporre allo stesso ogni utile iniziativa finalizzata all'efficace prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;”.

7. La lettera c), del comma 3, dell'articolo 15-bis della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così sostituita:

“c) relazionare alla Commissione Consiliare per il fenomeno delle infiltrazioni della criminalità organizzata sulla propria attività, anche ai fini di adozione di misure di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.”.

8. Il comma 4, dell'articolo 15-bis della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così sostituito:

“4. La Commissione, secondo le materie all'ordine del giorno, invita a partecipare alle riunioni altri rappresentanti di Autorità o Amministrazioni Pubbliche e rappresentanti dei soggetti designati qualora gli argomenti trattati siano pertinenti alla categoria di appartenenza.”.

Art. 17

(Introduzione all'articolo 15-ter della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. Dopo l'articolo 15-bis della Legge n.92/2008 e successive modifiche, è così inserito l'articolo 15-ter:

“Art 15-ter

(Collaborazione con autorità estere in materia di vigilanza)

1. L'Agenzia collabora anche scambiando informazioni, sulla base della reciprocità, con una o più autorità estere che svolgono, in tutto o in parte, funzioni di vigilanza equivalenti o analoghe alle proprie a prescindere dal loro status organizzativo. Tale scambio di informazioni può avvenire a richiesta o di iniziativa e riguarda ogni informazione necessaria all'esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza incluse quelle relative alle misure preventive di cui al Titolo III della presente legge e alle disposizioni di cui alla Legge del 29 marzo 2019 n. 57 e successive modifiche nonché eventuali azioni regolatorie adottate.

2. Lo scambio di informazioni avviene tempestivamente, tenendo conto dei criteri di efficacia ed efficienza dell'Agenzia e tramite canale sicuro e protetto.

3. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate dalle autorità estere al solo fine di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Esse non possono essere inoltrate a terzi ovvero impiegate al di là dei fini originariamente approvati, senza il consenso scritto dell'Agenzia e sono soggette al segreto d'ufficio.

4. Le autorità estere devono garantire le medesime condizioni di riservatezza delle informazioni assicurate dall'Agenzia.

5. L'Agenzia, al fine di disciplinare l'attività di collaborazione di cui al comma 1, può stipulare appositi protocolli d'intesa.
6. Le informazioni scambiate non possono essere utilizzate per avviare o proseguire accertamenti amministrativi, di polizia o giudiziari senza il consenso scritto dell'Agenzia.
7. L'Agenzia scambia con le autorità estere tutte le informazioni in proprio possesso nonché quelle che essa è in grado di ottenere a livello nazionale.
8. Nel caso di soggetti designati facenti parte di un gruppo, al fine di agevolare e promuovere una efficace cooperazione e in particolare lo scambio di informazioni, l'Agenzia collabora per i profili di competenza, con autorità di vigilanza di paesi esteri.
9. Nel caso di soggetti designati operanti in San Marino ma con sede centrale all'estero, l'Agenzia coopera con l'autorità di vigilanza estera per assicurare una efficace vigilanza sugli obblighi previsti dalla presente legge nonché dalla normativa dello stato estero.
10. L'Agenzia, nell'ambito dei poteri alla stessa assegnati dalla presente legge, può condurre specifiche attività di vigilanza per conto dell'autorità estera richiedente. Qualora il soggetto designato sia parte di un gruppo ove la capogruppo ha sede all'estero, l'Agenzia, nel caso ricorrano presupposti individuati dalla stessa, può permettere all'autorità estera del paese ove la capogruppo ha sede, di svolgere attività di vigilanza presso tali soggetti designati, congiuntamente all'Agenzia, condividendo le informazioni ottenute in tale sede. Nel valutare se e come dare seguito alle attività di vigilanza, l'Agenzia deve tenere conto dei criteri di efficacia ed efficienza e del rispetto delle condizioni indicate al presente articolo. Per svolgere le suddette attività di vigilanza, l'Agenzia definisce accordi scritti con l'Autorità estera che dettagliano condizioni e procedure per la cooperazione e lo scambio di informazioni, avendo riguardo delle norme sulla protezione dei dati e del segreto d'ufficio.
11. Qualora le attività di vigilanza richieste dall'autorità estera riguardino anche profili prudenziali di imprese finanziarie sottoposte alla supervisione della Banca Centrale, i predetti accordi disciplinano le modalità di collaborazione tra l'autorità estera, la Banca Centrale ai sensi dell'articolo 103 della Legge 17 novembre 2005 n. 165 e successive modifiche e l'Agenzia.
12. Fatti salvi i casi in cui l'Agenzia ha l'obbligo di produrre informazioni all'Autorità giudiziaria, quando l'Agenzia acquisisce informazioni da autorità di vigilanza estere, la stessa deve ottenere il consenso scritto dell'autorità estera al fine di utilizzare o trasmettere le informazioni per le funzioni previste per legge. Nel caso in cui l'Autorità giudiziaria richieda all'Agenzia informazioni acquisite da autorità di vigilanza estera, l'Agenzia deve tempestivamente informare quest'ultima di tale circostanza.”.

Art. 18

(Modifiche all'articolo 16 della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. La rubrica dell'articolo 16 della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificata:
“(Collaborazione con autorità estere in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio, al reato presupposto e al finanziamento del terrorismo)”.
2. L'ultimo periodo, del comma 1 dell'articolo 16 della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificato:
“Tale scambio di informazioni può avvenire a richiesta o di iniziativa e riguarda informazioni collegate al riciclaggio, al reato presupposto o al finanziamento del terrorismo e ai soggetti implicati, anche quando i reati presupposto non sono stati ancora individuati o sono diversamente definiti nelle diverse legislazioni nazionali.”.
3. Il comma 3, dell'articolo 16 della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificato:
“3. Lo scambio di informazioni avviene tempestivamente, tenendo conto dei criteri di efficacia ed efficienza dell'Agenzia e tramite canale sicuro e protetto.”.
4. L'ultimo periodo, del comma 4 dell'articolo 16 della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificato:

“Esse non possono essere inoltrate a terzi ovvero impiegate al di là dei fini originariamente approvati, senza il consenso scritto dell’Agenzia e sono soggette al segreto d’ufficio.”.

5. Dopo il comma 4, dell’articolo 16 della Legge n.92/2008 e successive modifiche è inserito il comma 4 *bis*:

“4 *bis*. L’Agenzia fornisce tempestivamente riscontro alla richiesta di autorità estere di poter divulgare a terzi le informazioni scambiate. L’Agenzia presta il proprio consenso indipendentemente dal tipo di reato presupposto eventualmente associato e nella più ampia misura possibile, a meno che ciò vada oltre la portata dell’applicazione delle disposizioni della presente legge o possa compromettere un’indagine o un’analisi in corso o non sia conforme ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico sammarinese. Il rifiuto del consenso deve essere adeguatamente motivato.”.

6. Il comma 7, dell’articolo 16 della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificato:

“7. Le informazioni scambiate non possono essere utilizzate per avviare o proseguire accertamenti amministrativi, di polizia o giudiziari senza il consenso scritto dell’Agenzia.”.

7. Il comma 8, dell’articolo 16 della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificato:

“8. L’Agenzia scambia con le autorità estere tutte le informazioni in proprio possesso nonché quelle che essa è in grado di ottenere a livello nazionale.”.

8. Dopo il comma 8, dell’articolo 16 della Legge n.92/2008 e successive modifiche, sono introdotti i commi 8 *bis* e 8 *ter*:

“8 *bis*. L’Agenzia può altresì utilizzare il canale di cui al comma 1 per acquisire informazioni utili all’Autorità giudiziaria penale, alle forze di polizia nei casi previsti nell’articolo 12, alla Banca Centrale, quando svolge le funzioni di vigilanza e all’Amministrazione pubblica nelle circostanze di cui al comma 4, dell’articolo 11. In tali casi, le richieste devono indicare chiaramente l’autorità nazionale per conto della quale le informazioni vengono richieste. Al contempo, l’Agenzia utilizza il medesimo canale per fornire le informazioni richieste indirettamente da autorità estere con funzioni di prevenzione e contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto o del finanziamento del terrorismo. Tale scambio di informazioni deve avvenire secondo le condizioni previste nel presente articolo.

8 *ter*. Nel caso di operazioni sospette transfrontaliere, l’Agenzia può promuovere o esser parte di meccanismi di condivisione di informazioni con uno o più autorità estere di cui al comma 1, al fine di agevolare una efficace collaborazione e può svolgere analisi congiunte con tali autorità. La condivisione delle informazioni tra i partecipanti a tale meccanismo deve avvenire nel rispetto delle procedure individuate dagli stessi e non comporta violazione dei segreti cui i medesimi sono sottoposti.”.

Art. 19

(Modifiche all’articolo 16-bis della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. La lettera a), del comma 1 dell’articolo 16-*bis* della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificata:

“a) si attua attraverso l’adozione di misure volte alla individuazione, analisi e valutazione dei rischi e alla loro mitigazione ivi inclusi quelli di mancata applicazione e di evasione delle sanzioni finanziarie mirate connesse al finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa;”.

2. I commi 2, 3 e 4, dell’articolo 16-*bis* della Legge n.92/2008 e successive modifiche sono così modificati:

“2. La Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale coordina l’attività di valutazione dei rischi di cui al comma 1.

3. La valutazione dei rischi di cui al comma 1 ed ogni ulteriore aggiornamento della stessa, tiene conto delle risultanze della relazione predisposta dalla Commissione Europea di cui

all'articolo 6, paragrafo 1 della Direttiva (UE) 2015/849 e successive modifiche. La valutazione dei rischi tiene conto anche dei fattori indicativi di situazioni a basso ed alto rischio previsti dall'Agenzia.

4. La valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo è finalizzata a:

- a) migliorare il regime di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, in particolare mediante individuazione, ove possibile, dei settori o aree di basso o alto rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nonché dei settori in cui i soggetti designati devono applicare misure rafforzate specificando, se del caso, quali misure adottare;
- b) definire le priorità, la distribuzione delle risorse necessarie alla prevenzione ed al contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e le attività che devono essere svolte dalle Amministrazioni Pubbliche e dalle Autorità in funzione del rischio riscontrato;
- c) mettere a disposizione dei soggetti designati informazioni per facilitare l'esecuzione delle autovalutazioni dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo a cui gli stessi sono esposti;
- d) predisporre adeguata normativa per i settori o le aree, qualora individuati ai sensi della lettera a), in funzione del rischio specifico di questi;
- e) redigere una Relazione, da parte della Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale, sulla struttura istituzionale, sulle principali procedure e sulle autorità competenti in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, incluse le risorse umane e finanziarie loro assegnate e relativa adeguatezza, nonché sulle attività e risorse nazionali a ciò destinate.”.

Art. 20

(Modifiche all'articolo 16-ter della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. L'articolo 16-ter della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificato:

“Art 16-ter

(Raccolta dati ed informazioni per la valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo)

1. Ai fini della valutazione nazionale di cui all'articolo 16 bis e della valutazione dell'efficacia della prevenzione del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, la Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale individua le Amministrazioni Pubbliche, le Autorità e le categorie dei soggetti designati che devono produrre dati, informazioni, documenti e statistiche sulle questioni oggetto di valutazione, definendo le opportune tempistiche e modalità.

2. I dati, le informazioni, le statistiche ed i documenti trasmessi alla Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale dalle Amministrazioni Pubbliche, Autorità e categorie dei soggetti designati, sono sottoposti al segreto d'ufficio.

3. Le Amministrazioni Pubbliche e le Autorità coinvolte ai sensi del comma 1, raccolgono, conservano, tengono aggiornati e trasmettono con cadenza almeno annuale alla Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale, anche in deroga al segreto d'ufficio, i dati, i documenti, le informazioni e le statistiche indicati dalla stessa Commissione, la cui elencazione, non esaustiva, è contenuta nell'articolo 3 dell'Allegato tecnico.

4. Il Dipartimento Finanze e Bilancio provvede, con cadenza almeno annuale, alla pubblicazione sul proprio sito internet, nelle modalità e forme che ritiene più idonee, di una revisione consolidata delle statistiche di cui all'articolo 3 dell'Allegato tecnico fornite dalla Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale, nonché periodicamente una sintesi della

valutazione nazionale dei rischi, prodotta dalla stessa Commissione, purché non contenente informazioni classificate.”.

Art. 21

(Modifiche all'articolo 16-quater della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. I commi 1, 2 e 3, dell'articolo 16-quater della Legge n.92/2008 e successive modifiche sono così modificati:

“1. La Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale informa dei risultati emersi dalla valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo le Amministrazioni Pubbliche e le Autorità coinvolte e coordina e supervisiona le iniziative adottate in merito ai rischi individuati.

2. La Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale, le Amministrazioni Pubbliche e le Autorità Coinvolte individuano le politiche e le attività di prevenzione e di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo coerenti con i risultati della valutazione nazionale e finalizzate a mitigare i rischi individuati.

3. Le Amministrazioni Pubbliche e le Autorità coinvolte danno seguito alle politiche e alle attività individuate di cui al comma 2, riferendo periodicamente alla Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale circa le attività ed i presidi adottati.”.

2. Il comma 4 dell'articolo 16-quater della Legge n.92/2008 e successive modifiche è abrogato.

Art. 22

(Modifiche all'articolo 16-quinquies della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. Il comma 1, dell'articolo 16-quinquies della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificato:

“1. I soggetti designati devono adottare procedure volte a individuare, analizzare e valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ivi inclusi quelli di mancata applicazione e di evasione delle sanzioni finanziarie mirate connesse al finanziamento della proliferazione della armi di distruzione di massa, cui sono esposti nell'esercizio della propria attività, tenendo conto di diversi fattori di rischio compresi quelli relativi alla tipologia delle operazioni effettuate, della clientela, dei paesi o aree geografiche di operatività, prodotti e servizi offerti e dei canali di distribuzione utilizzati e delle loro modalità di offerta alla clientela.”.

2. Il comma 3, dell'articolo 16-quinquies della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificato:

“3. Per i soggetti designati non compresi nell'articolo 18, comma 1, lettere a), b), c) e f) della presente legge, l'autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo è può essere svolta dalle Associazioni di categoria secondo schemi indicati dall'Agenzia. Nel caso di professionisti, l'autovalutazione dei rischi è svolta avvalendosi di procedure e schemi proposti dagli Ordini Professionali di concerto con l'Agenzia, o elaborandone di propri.”.

Art. 23

(Modifiche all'articolo 16-sexies della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. I commi 1 e 2, dell'articolo 16-sexies della Legge n.92/2008 e successive modifiche sono così modificati:

“1. I soggetti designati devono predisporre misure proporzionali ed adeguate ai rischi rilevati ponendo in essere politiche, procedure e controlli per gestire e mitigare in maniera efficace i rischi individuati dagli stessi e quelli individuati a livello nazionale, Tali politiche procedure e controlli sono commisurate alla natura e alle dimensioni dei soggetti designati.

2. I soggetti designati, su autorizzazione dell’alta dirigenza antiriciclaggio, adottano politiche, procedure e controlli di cui al presente articolo, ne verificano l’adeguatezza ed adottano, ove necessario, un rafforzamento delle misure.”.

Art. 24

(Modifiche all’articolo 16-octies della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. Il comma 1 dell’articolo 16-octies della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificato:

“1. Solo nel caso in cui dalla valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo o da una specifica valutazione, emerga un rischio basso con riferimento ad attività finanziaria svolta in modo occasionale o su scala molto limitata, il Congresso di Stato con apposito decreto delegato, su proposta del Comitato per il Credito e il Risparmio, può stabilire l’esenzione di taluni soggetti dall’osservanza degli obblighi di cui alla presente legge, solo se sono rispettate anche tutte le seguenti condizioni:

- a) l’attività finanziaria è limitata in termini assoluti, per tale intendendosi l’attività il cui fatturato complessivo non ecceda la soglia determinata da tale decreto delegato;
- b) l’attività finanziaria è limitata a livello di operazioni, per tale intendendosi un’attività che non ecceda una soglia massima per cliente e singola operazione, individuata, in funzione del tipo di attività finanziaria, da tale decreto delegato;
- c) l’attività finanziaria non è l’attività principale;
- d) l’attività finanziaria è accessoria e direttamente collegata all’attività principale;
- e) l’attività principale non è un’attività riconducibile a quella svolta dai soggetti designati di cui all’articolo 20, comma 1, lettere a), b) e articolo 19, comma 1, lettera d);
- f) l’attività finanziaria è prestata soltanto ai clienti dell’attività principale e non è offerta al pubblico in generale.”.

2. Il comma 2 dell’articolo 16-octies della Legge n.92/2008 e successive modifiche è abrogato.

Art. 25

(Modifiche all’articolo 16-novies della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. L’alinea del comma 1, dell’articolo 16-novies della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificato:

“1. Solo nel caso in cui, dalla valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, emerga un rischio basso con riferimento alla moneta elettronica, o tale rischio basso emerga da una specifica valutazione, in deroga all’articolo 22, comma 1, lettere a), b) e c) ed agli articoli 23 e 24 non si applicano determinate misure di adeguata verifica della clientela solo se sono rispettate anche tutte le condizioni seguenti:”.

2. Il comma 3, dell’articolo 16-novies della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificato:

“3. La deroga prevista al comma 1 non si applica al rimborso in contanti o al ritiro di contanti del valore monetario della moneta elettronica se l’importo supera gli euro 50,00 (cinquanta/00) o alle operazioni di pagamento a distanza se l’importo pagato è superiore a euro 50,00 (cinquanta/00).”.

Art. 26

(Modifiche all'articolo 16-undecies della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. La lettera c), del comma 2, dell'articolo 16-undecies della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificata:

“c) sono state individuate dal GAFI-FATF, MONEYVAL ed altri FATF Associate Members per carenze strategiche in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa incluse quelle giurisdizioni sottoposte ad un attento monitoraggio che stanno collaborando con gli stessi organismi per risolvere rapidamente tali carenze entro i tempi concordati.”.

2. Dopo il comma 3, dell'articolo 16-undecies della Legge n.92/2008 e successive modifiche sono così inseriti i commi 3 *bis*, 3 *ter*, 3 *quater*:

“3 *bis*. Le Autorità e le amministrazioni pubbliche devono adottare idonee misure volte a mitigare il rischio secondo le indicazioni del Dipartimento Finanze e Bilancio, su proposta della Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale. A tale fine possono utilizzare le misure di mitigazione del rischio di cui all'articolo 5 dell'Allegato tecnico.

3 *ter*. Il Dipartimento Finanze e Bilancio nonché le Autorità e le amministrazioni pubbliche, ai fini di cui al comma 3 *bis*, tengono conto, delle pertinenti valutazioni o relazioni elaborate dagli organismi di cui al comma 2.

3 *quater*. L'Agenzia, con propri provvedimenti, può declinare le misure preventive che i soggetti designati devono applicare, tenuto conto delle diverse circostanze in cui si trovano le giurisdizioni di cui al comma 2.”.

Art. 27

(Modifiche all'articolo 17 della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. Il comma 4, dell'articolo 17 della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificato:

“4 L'estensione dei soggetti designati di cui al comma 3 è adottata con apposito decreto delegato.”.

2. Il comma 5 *bis*, dell'articolo 17 della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così sostituito:

“5 *bis*. Il registro soggetti non finanziari di cui al comma 5 è reso disponibile dall'Agenzia sul proprio sito internet limitatamente ai dati e informazioni dalla stessa individuati.”.

3. Dopo il comma 5 *bis*, dell'articolo 17 della Legge n.92/2008 e successive modifiche è inserito il comma 5 *ter*:

“5 *ter*. I soggetti designati assicurano che il trattamento dei dati acquisiti nell'ambito degli obblighi di cui alla presente legge avvenga, per i soli scopi e le attività dalla stessa previsti e nel rispetto delle prescrizioni e delle garanzie stabiliti dalla Legge 21 dicembre 2018 n. 171 e successive modifiche.”.

Art. 28

(Modifiche all'articolo 18 della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. La lettera c), del comma 1 dell'articolo 18 della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificata:

“c) Poste San Marino S.p.a. quando offre servizi di incasso e trasferimento fondi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) dello Statuto di Poste San Marino S.p.A.;”.

2. Dopo la lettera d), del comma 1 dell'articolo 18 della Legge n.92/2008 e successive modifiche, sono così aggiunte le seguenti lettere d *bis*) e d *ter*):

“d *bis*) i consulenti finanziari indipendenti di cui all'articolo 25 bis della Legge 17 novembre 2005 n.165;

d *ter*) i servicer di cui alla Legge 30 agosto 2021 n. 157;”.

3. La lettera f), del comma 1 dell'articolo 18 della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificata:

“f) le succursali ed i punti di contatto centrali di soggetti esteri che svolgono un'attività riconducibile alle attività riservate dell'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165, operanti a San Marino le cui sedi centrali sono situati all'estero.”.

Art. 29

(Modifiche all'articolo 19 della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. Dopo la lettera a), del comma 1, dell'articolo 19 della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così introdotta la lettera a *bis*):

“a *bis*) società di recupero crediti;”.

2. La lettera b), del comma 1, dell'articolo 19 della Legge n.92/2008 e successive modifiche è abrogata.

3. La lettera c), del comma 1, dell'articolo 19 della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificata:

“c) agenti immobiliari;”.

4. La lettera e), del comma 1, dell'articolo 19 della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificata:

“e) i soggetti che esercitano l'attività di custodia e/o trasporto di denaro contante, opere d'arte, titoli o valori;”.

5. La lettera g), del comma 1, dell'articolo 19 della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificata:

“g) i soggetti che esercitano l'attività di casa d'asta, galleria d'arte, commercio di cose antiche o comunque di opere d'arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle medesime opere;”.

6. La lettera g *bis*), del comma 1, dell'articolo 19 della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificata:

“g *bis*) le società o i soggetti costituiti in forma diversa dalla società che svolgono attività analoghe non prettamente riservate a quelle svolte dai soggetti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a), b) e c);

7. La lettera g *quater*), del comma 1, dell'articolo 19 della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificata

“g *quater*) prestatori di servizi in materia di asset virtuali e le succursali ed i punti contatto centrali dei prestatori esteri di servizi in materia di asset virtuali;”.

8. Dopo la lettera g *quater*), del comma 1, dell'articolo 19 della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così la lettera g *quinquies*):

“g *quinquies*) operatori professionali in metalli preziosi da investimento.”.

9. Il comma 3, dell'articolo 19 della Legge n.92/2008 e successive modifiche è abrogato.

Art. 30

(Modifiche all'articolo 20 della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. Il numero 4), della lettera c), del comma 1 dell'articolo 20 della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificato:

- “4) alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società, trust, fondazioni, di enti o istituti giuridici analoghi con o senza personalità giuridica e al trasferimento a qualsiasi titolo di quote o azioni societarie e alla modifica del capitale sociale qualora comporti una variazione della compagine sociale con ingresso di nuovi soci;”.
2. Dopo la lettera c), del comma 1, dell’articolo 20 della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così aggiunta la lettera c *bis*):
“c *bis*) le società di professionisti di cui alla Legge 23 dicembre 2020 n. 222, nell’esercizio delle attività di cui alle lettere che precedono.”.
3. Il comma 4, dell’articolo 20 della Legge n.92/2008 e successive modifiche è abrogato.

Art. 31

(Modifiche all’articolo 21 della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. Il comma 5 *bis*, dell’articolo 21 della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificato:
“5 *bis*. In deroga a quanto previsto al comma 2, i prestatori di servizi di giochi della sorte e case da gioco soggette a controllo pubblico di cui alla Legge 25 luglio 2000 n. 67 e successive modifiche, nonché della Legge 27 dicembre 2006 n. 143, indipendentemente dall’ammontare dei gettoni o degli altri mezzi di gioco acquistati, procedono all’identificazione e alla verifica dell’identità del cliente fin dal momento del suo ingresso nei relativi locali e sono tenuti ad adottare procedure idonee a collegare i dati identificativi del cliente alle operazioni all’interno della casa da gioco, allo stesso riferite, di importo pari o superiore a euro 2.000,00 (duemila/00).”.
2. Il comma 5 *ter*, dell’articolo 21 della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così sostituito:
“5 *ter*. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera b), i soggetti designati di cui all’articolo 19, lettera g) adempiono agli obblighi di adeguata verifica quando il valore dell’operazione occasionale o di una serie di operazioni collegate, sia pari o superiore a euro 10.000,00 (diecimila/00).”.
3. Dopo il comma 5 *ter*, dell’articolo 21 della Legge n.92/2008 e successive modifiche sono così introdotti i seguenti commi 5 *quater*, 5 *quinqües*, 5 *sexies*, 5 *septies*:
“5 *quater*. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera b), i soggetti designati di cui all’articolo 19, lettera c), per il solo caso di locazione immobiliare, adempiono agli obblighi di adeguata verifica quando il canone mensile è pari o superiore a euro 10.000,00 (diecimila/00).
5 *quinqües*. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera b), i soggetti designati di cui all’articolo 19, lettera g *quater*), adempiono agli obblighi di adeguata verifica quando il valore dell’operazione occasionale, sia pari o superiore a euro 1.000,00 (mille/00) o analogo controvalore in valuta estera.
5 *sexies*. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera b), i soggetti designati di cui all’articolo 19, lettera g *quinqües*), adempiono agli obblighi di adeguata verifica quando il valore dell’operazione occasionale, sia pari o superiore a euro 10.000,00 (diecimila/00).
5 *septies*. L’Agenzia, secondo un approccio basato sul rischio, può stabilire ulteriori deroghe.”.

Art. 32

(Modifiche all’articolo 22 della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. La lettera a), del comma 1 dell’articolo 22 della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificata:
“a) identificazione del cliente e verifica della sua identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente inclusi ove possibile i mezzi di identificazione elettronica;”.

Art. 33

(Modifiche all'articolo 22-bis della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. I commi 5 e 6, dell'articolo 22-bis della Legge n.92/2008 e successive modifiche sono così modificati:

“5. I trustee, gli affidatari e le figure equivalenti per altri istituti o strumenti giuridici analoghi acquisiscono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulle persone fisiche che ne sono titolari effettivi, come previsti dall'articolo 1-bis, commi 6, 6 bis, 7 e 8 dell'allegato tecnico e le forniscono ai soggetti designati al fine di facilitare l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

6. I trustee, gli affidatari e le figure equivalenti per altri istituti o strumenti giuridici analoghi, che richiedono l'instaurazione di un rapporto d'affari o professionale ovvero richiedono l'esecuzione di un'operazione occasionale in tale veste con i soggetti designati, devono dichiarare il proprio status e fornire loro prontamente le informazioni necessarie all'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica.”.

2. Dopo il comma 6 bis, dell'articolo 22-bis della Legge n.92/2008 e successive modifiche, è così aggiunto il seguente comma 6 ter:

“6 ter. I titolari effettivi hanno l'obbligo di fornire a società, fondazioni, enti o istituti giuridici analoghi, con o senza personalità giuridica, nonché a trust, affidamenti fiduciari e istituti o strumenti giuridici analoghi, sotto la propria personale responsabilità, in forma scritta, tutti i dati e le informazioni necessari e per l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.”.

3. Il comma 6 bis dell'articolo 22-bis della Legge n.92/2008 e successive modifiche è abrogato.

Art. 34

(Modifiche all'articolo 23 della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. Il comma 2 dell'articolo 23 della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificato:

“2. La verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo può essere posticipata ad un momento successivo all'instaurazione di un rapporto d'affari o al conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale, e al più tardi durante il loro svolgimento, se ciò è necessario per non interrompere la normale conduzione dell'attività con il cliente, e sia possibile gestire in modo adeguato il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. I soggetti designati che consentono l'operatività prima che la verifica sia completata devono dotarsi di procedure interne di gestione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo che definiscano le condizioni in cui l'operatività del rapporto può avvenire in anticipo.”.

Art. 35

(Modifiche all'articolo 23-ter della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. La lettera b), del comma 1 dell'articolo 23-ter della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificata:

“b) nei casi di beneficiari designati in base a particolari caratteristiche o classi oppure in altro modo, acquisizione di informazioni sufficienti a consentire al soggetto designato di stabilirne l'identità al momento del pagamento del capitale o della rendita.”.

Art. 36

(Modifiche all'articolo 23-quater della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. L'articolo 23-quater della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così sostituito:

“Art. 23-quater

(Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche)

1. Le società, le associazioni, le fondazioni, gli enti analoghi dotati di personalità giuridica, e le società estere in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 13, comma 1, della Legge 31 marzo 2014 n.40 comunicano le informazioni relative alle persone fisiche che ne sono titolari effettivi ad apposito registro. Tale registro è gestito dall'Agenzia che lo utilizza ai fini delle proprie funzioni istituzionali.
2. I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva sono comunicati, anche tramite l'eventuale ausilio tecnico dei professionisti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a), e c), dal legale rappresentante delle società, delle associazioni, delle fondazioni, degli enti analoghi dotati di personalità giuridica mentre per le società estere autorizzate, la comunicazione avviene ad opera di loro preposto. La comunicazione avviene per via telematica, secondo le disposizioni impartite dall'Agenzia.
3. Il registro di cui al presente articolo deve essere interconnesso con gli specifici archivi o registri in cui sono iscritti i soggetti di cui al comma 1, ivi inclusi registri delle società, associazioni, fondazioni e altri enti analoghi dotati di personalità giuridica e i registri degli operatori economici nonché con altri, individuati dall'Agenzia, contenenti dati, informazioni e documenti, ivi inclusa l'anagrafe generale dello Stato Civile.
4. Le informazioni contenute a registro devono essere adeguate, accurate e attuali, preservando la storicità del dato.
5. Le comunicazioni di cui al comma 1 contengono:
 - a) nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza e indirizzo di residenza di ciascun titolare effettivo, nonché codice ISS o eventuale altro codice univoco previsto da giurisdizioni diverse da quella sammarinese;
 - b) copia di un documento di identità in corso di validità;
 - c) la decorrenza della titolarità effettiva;
 - d) l'indicazione delle motivazioni per le quali i soggetti comunicati assumono la qualità di titolare effettivo.
6. La comunicazione di cui al comma 1 è dovuta:
 - a) entro trenta giorni dalla iscrizione della società, dell'associazione, della fondazione, dell'ente analogo dotato di personalità giuridica nel rispettivo registro, o dal rilascio dell'autorizzazione per la società estera;
 - b) entro trenta giorni da ogni mutamento degli assetti partecipativi o altra situazione rilevante ai sensi della presente legge che incida sull'individuazione o sulla motivazione del titolare effettivo;
 - c) su base periodica, secondo le modalità e tempi indicati dall'Agenzia con apposito provvedimento, ai fini di conferma di quanto contenuto a registro.
7. L'accesso a quanto contenuto a registro è consentito:
 - a) all'Autorità giudiziaria, alla Banca Centrale, alle Forze di Polizia, all'Ufficio Centrale Nazionale Interpol anche nella veste di ARO, all'Ufficio Tributario, all'Ufficio Centrale di Collegamento e all'Ufficio Attività di Controllo e all'Ufficio Attività Economiche, nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali;
 - b) ai soggetti designati, al fine di supportare l'esecuzione degli obblighi di adeguata verifica dei soggetti di cui al comma 1 che sono propri clienti;
 - c) ai soggetti che possono dimostrare di avere un interesse legittimo ad accedere a quanto contenuto al registro, previa autorizzazione.

I soggetti di cui alla lettera c) sono autorizzati con provvedimento del Presidente della Corte per il trust e i rapporti fiduciari, il quale può determinare, caso per caso, specifiche disposizioni per il trattamento delle informazioni. Con regolamento del Presidente della Corte per il trust e i rapporti

fiduciari sono disciplinate le condizioni per l'autorizzazione, nonché il procedimento finalizzato alla concessione dell'autorizzazione stessa. Le informazioni acquisite tramite accesso a quanto contenuto a registro dai soggetti di cui alle lettere b) e c) non sono divulgabili a terzi ai sensi dell'articolo 192 del Codice Penale, fatti salvi gli obblighi di comunicazione all'Autorità giudiziaria penale e quelli discendenti dagli obblighi di cui alla presente legge.

8. Qualora i soggetti di cui al comma 7, lettera a), rilevino discrepanze tra le informazioni in loro possesso e quelle contenute nel registro di cui al comma 1, ne informano senza ritardo l'Agenzia.

9. Le informazioni sulla titolarità effettiva sono rese gratuitamente accessibili, in maniera tempestiva e illimitata, mediante accesso telematico diretto, ai soggetti di cui al comma 7, lettera a). Le informazioni sulla titolarità effettiva sono rese tempestivamente accessibili ai soggetti di cui al comma 7, lettera b), anche in via telematica diretta. Le informazioni sulla titolarità effettiva sono rese accessibili ai soggetti di cui al comma 7, lettera c), secondo le modalità indicate dal regolamento del Presidente della Corte per il trust e i rapporti fiduciari.

10. I soggetti di cui al comma 7, lettere b) e c) accedono al registro previo espletamento delle procedure di accreditamento necessarie.

11. Nei casi di consultazione di quanto contenuto a registro, l'Agenzia non deve darne comunicazione al soggetto richiesto di cui al comma 1.

Qualora la consultazione del registro avvenga da parte di un soggetto di cui al comma 7, lettera c), il Presidente della Corte per i trust e i rapporti fiduciari, nell'ambito del procedimento finalizzato alla concessione dell'autorizzazione, sente il soggetto richiesto di cui al comma 1.

12. L'acquisizione delle risultanze del registro di cui al presente articolo non esonera i soggetti designati dal condurre ulteriori verifiche sulla titolarità effettiva secondo un approccio basato sul rischio.

13. Le informazioni contenute a registro, devono essere ivi mantenute per dieci anni dal venir meno:

- a) di società, associazioni, fondazioni, enti analoghi dotati di personalità giuridica, con cancellazione dal relativo registro;
- b) di società estere in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 13, comma 1, della Legge 31 marzo 2014 n.40, con cessazione dell'autorizzazione.

14. Le disposizioni di cui al presente articolo, non si applicano alle società, associazioni, le fondazioni e gli enti analoghi dotati di personalità giuridica che siano assoggettate alle procedure concorsuali di cui alla Legge 15 novembre 1917 n.17, ed alle liquidazioni d'ufficio.”.

Art. 37

(Introduzione dell'articolo 23-quinquies della Legge n.92/2008)

1. Dopo l'articolo 23-*quater* della Legge n.92/2008 e successive modifiche è aggiunto il seguente articolo 23-*quinquies*:

“Art. 23-quinquies

(Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di trust e affidamenti fiduciari)

1. I trustee residenti comunicano le informazioni relative alle persone fisiche che sono titolari effettivi del trust all'Ufficio del Registro dei trust ai fini di conservazione in apposito registro.

2. Gli agenti residenti nel caso di trustee non residenti, comunicano le informazioni relative alle persone fisiche che sono titolari effettivi del trust all'Ufficio del Registro dei trust ai fini di conservazione in apposito registro, qualora il trust produca redditi nella Repubblica di San Marino.

3. Nel caso di affidamento fiduciario, gli affidatari residenti comunicano le informazioni relative alle persone fisiche che sono titolari effettivi dell'affidamento fiduciario all'Ufficio del Registro dei trust, ai fini della conservazione in un apposito registro. Nel caso di affidatario non residente, la comunicazione deve essere effettuata qualora i beni oggetto di affidamento fiduciario producano redditi nella Repubblica di San Marino.

4. I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva sono comunicati, anche tramite l'eventuale ausilio tecnico dei professionisti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a), e c).

5. Le informazioni contenute a registro devono essere adeguate, accurate e attuali, preservando la storicità del dato. A tale fine il registro di cui al presente articolo è interconnesso con altri registri.

6. L'Autorità giudiziaria, la Corte per i trust e i rapporti fiduciari, l'Agenzia, la Banca Centrale, le Forze di Polizia, l'Ufficio Centrale Nazionale Interpol anche nella veste di ARO, l'Ufficio Tributario, l'Ufficio Centrale di Collegamento, l'Ufficio Attività di Controllo e l'Ufficio Attività Economiche, quando nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali rilevano eventuali discrepanze tra le informazioni in loro possesso e quelle contenute nel registro di cui ai commi che precedono, ne informano senza ritardo l'autorità tenutaria.

7. Le comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 contengono:

- a) nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza e indirizzo di residenza di ciascun titolare effettivo, nonché codice ISS o eventuale altro codice univoco previsto da giurisdizioni diverse da quella sammarinese;
- b) copia di un documento di identità in corso di validità;
- c) la decorrenza della titolarità effettiva;
- d) l'indicazione delle motivazioni per le quali i soggetti comunicati assumono la qualità di titolare effettivo.

8. Le comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono dovute:

- a) per i trust, entro trenta giorni dall'iscrizione del trust nel Registro dei trust o dal verificarsi dei presupposti per la comunicazione di cui ai commi 1 e 2;
- b) per gli affidamenti fiduciari, entro trenta giorni dalla stipula del relativo contratto o dal verificarsi dei presupposti per la comunicazione di cui al comma 3;
- c) per entrambi, entro trenta giorni dalla variazione del titolare effettivo dichiarato ai sensi delle lettere a) e b);
- d) comunque nel mese di aprile di ogni anno, indipendentemente da variazioni intervenute, ai fini di verifica dei dati contenuti a registro; tale comunicazione può essere assolta anche mediante una dichiarazione di non intervenute modifiche.

9. L'accesso a quanto contenuto nel registro, è consentito:

- a) all'Autorità giudiziaria, alla Corte per il trust e i Rapporti fiduciari, all'Agenzia, alla Banca Centrale, alle Forze di Polizia, all'Ufficio Centrale Nazionale Interpol anche nella veste di ARO, all'Ufficio Tributario, all'Ufficio Centrale di Collegamento e all'Ufficio Attività di Controllo e all'Ufficio Attività Economiche, nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali;
- b) ai soggetti designati, al fine di supportare l'esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela dei soggetti di cui al comma 1, 2 e 3 che sono propri clienti;
- c) ai soggetti che possono dimostrare di avere un interesse legittimo ad accedere a quanto contenuto a registro previa autorizzazione.

I soggetti di cui alla lettera c) sono autorizzati con provvedimento del Presidente della Corte per il trust e i rapporti fiduciari, il quale può determinare, caso per caso, specifiche disposizioni per il trattamento delle informazioni. Con regolamento del Presidente della Corte per il trust e i rapporti fiduciari sono disciplinate le condizioni per l'autorizzazione, nonché il procedimento finalizzato alla concessione dell'autorizzazione stessa. Le informazioni acquisite tramite accesso a quanto contenuto a registro dai soggetti di cui alle lettere b) e c) non sono divulgabili a terzi ai sensi dell'articolo 192 del Codice Penale, fatti salvi gli obblighi di comunicazione all'Autorità giudiziaria penale e quelli discendenti dagli obblighi di cui alla presente legge.

10. Le informazioni sulla titolarità effettiva sono rese gratuitamente accessibili, in maniera tempestiva e illimitata, mediante accesso telematico diretto, ai soggetti di cui al comma 9, lettera a). Le informazioni sulla titolarità effettiva sono rese tempestivamente accessibili ai soggetti di cui al comma 9 lettera b) anche in via telematica diretta. Le informazioni sulla titolarità effettiva sono rese accessibili ai soggetti di cui al comma 9, lettera c) secondo le modalità indicate dal regolamento del Presidente della Corte per il trust e i rapporti fiduciari.

11. I soggetti di cui al comma 9, lettere b) e c), accedono ai registri previo pagamento dei diritti di segreteria ed espletamento delle procedure di accreditamento necessarie.

12. Nei casi di consultazione di quanto contenuto a registro, l'ufficio tenentario non deve darne comunicazione al soggetto richiesto.

Qualora la consultazione del registro avvenga da parte di un soggetto di cui al comma 9, lettera c), il Presidente della Corte per i trust e i rapporti fiduciari, nell'ambito del procedimento finalizzato alla concessione dell'autorizzazione, sente il soggetto richiesto di cui al comma 1, 2 e 3.

13. L'acquisizione delle risultanze del registro non esonera i soggetti designati dal condurre ulteriori verifiche sulla titolarità effettiva secondo un approccio basato sul rischio.

14. Le informazioni contenute a registro devono essere ivi mantenute per dieci anni dal venir meno:

- a) del trust con cancellazione dal Registro dei trust;
- b) dell'affidamento fiduciario secondo la normativa di riferimento.”.

Art. 38

(Introduzione dell'articolo 23-sexies della Legge n.92/2008)

1. Dopo l'articolo 23-quinquies della Legge n.92/2008 e successive modifiche è aggiunto il seguente articolo 23-sexies:

“Art. 23-sexies

(Archivio dei conti e cassette di sicurezza)

1. L'Agenzia è tenataria dell'Archivio dei conti e cassette di sicurezza, che contiene informazioni su conti di pagamento, dossier titoli e dossier custodia e amministrazione asset virtuali nonché di cassette di sicurezza.

2. Quanto contenuto in tale archivio è reso accessibile alle seguenti Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali: Autorità giudiziaria penale, Banca Centrale, Forze di Polizia e l'Ufficio Centrale Nazionale Interpol anche nella veste di ARO.

3. L'Archivio è alimentato dai soggetti designati presso i quali tali conti, dossier e cassette di sicurezza sono radicati.

4. L'Archivio deve contenere per conti e dossier le seguenti informazioni inerenti:

- a) intestatario:
 - 1) quando persona fisica: nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza e indirizzo di residenza nonché codice ISS o eventuale altro codice univoco previsto da giurisdizioni diverse da quella sammarinese;
 - 2) quando persona giuridica: denominazione sociale, sede legale e codice identificativo univoco;
- b) delegato: le informazioni di cui al numero 1, della lettera a);
- c) titolare effettivo: le informazioni di cui al numero 1, della lettera a);
- d) il codice identificativo univoco assegnato al rapporto o chiave pubblica nel caso di dossier di asset virtuali, la data di apertura e di chiusura;
- e) il saldo, la valuta e il totale movimenti dare/avere e giacenza media.

5. L'Archivio deve contenere in relazione alle cassette di sicurezza:

- a) in relazione al locatario: i dati di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4;
 - b) la data di inizio e fine locazione o la durata se predeterminata.
6. L'Agenzia con proprio provvedimento disciplina modalità e tempi di comunicazione dei dati, di tenuta e aggiornamento, eventuali modalità di consultazione di quanto contenuto nell'Archivio e ogni altro aspetto rilevante.
7. Con delibera del Congresso di Stato, ai fini di tutela del pubblico interesse, possono essere individuate ulteriori autorità ed uffici con i quali l'Agenzia provvede a sottoscrivere appositi Protocolli d'Intesa per l'accesso a quanto contenuto nell'Archivio, secondo modalità ed eventuali limiti individuati nella medesima delibera.
8. Quanto contenuto ad archivio può essere utilizzato dall'Agenzia ai fini delle proprie funzioni istituzionali.”.

Art. 39

(Modifiche all'articolo 25 della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. Il comma 2, dell'articolo 25 della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificato:
- “2. Nel graduare l'entità delle misure di adeguata verifica i soggetti designati devono tenere conto delle risultanze della valutazione nazionale e dell'autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nonché delle variabili di rischio indicate dall'Agenzia tenendo altresì in considerazione:
- a) lo scopo e la natura prevista del rapporto d'affari, dell'operazione occasionale e della prestazione professionale;
 - b) il valore dell'operazione occasionale o della prestazione professionale nonché, per le operazioni effettuate nell'ambito di un rapporto d'affari, il loro valore e frequenza;
 - c) la regolarità o durata del rapporto d'affari.”.

Art. 40

(Modifiche all'articolo 26 della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. Il comma 1, dell'articolo 26 della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificato:
- “1. In presenza di un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo individuato dalla valutazione nazionale o, in linea con quest'ultima, dall'autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, il soggetto designato può applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela sotto il profilo dell'estensione e della frequenza degli adempimenti prescritti dall'articolo 22.”.
2. Il comma 3, dell'articolo 26 della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificato:
- “3. Nel valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo relativi alle tipologie di clientela, aree geografiche e a particolari prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione, i soggetti designati devono considerare anche i fattori indicativi di situazioni di rischio previsti dall'Agenzia.”.
3. Il comma 4, dell'articolo 26 della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificato:
- “4. L'Agenzia stabilisce le misure semplificate di adeguata verifica della clientela da adottare in situazioni che presentano un basso rischio.”.

Art. 41

(Modifiche all'articolo 27 della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. La lettera a), del comma 1 dell'articolo 27 della Legge n.92/2008 e successive modifiche, è così modificata:

“a) nei casi indicati agli articoli 27 *bis*, 27 *ter* e 27 *quinquies*, e 27-*sexies*”;

2. La lettera d), del comma 1 dell'articolo 27 della Legge n.92/2008 e successive modifiche è abrogata.

3. Il comma 3, dell'articolo 27 della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificato:

“3. Nel valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo relativi alle tipologie di clientela, aree geografiche e a particolari prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione, i soggetti designati devono considerare almeno i fattori indicativi di situazioni di rischio previsti dall'Agenzia.”.

4. Dopo il comma 3 *bis*, dell'articolo 27 della Legge n.92/2008 e successive modifiche è introdotto il comma 3 *ter*:

“3 *ter*. Il soggetto designato capogruppo, nei confronti della clientela di succursali o controllate a maggioranza situate in paesi ad alto rischio, non deve applicare automaticamente misure rafforzate di adeguata verifica ma applicare un approccio basato sul rischio, qualora tali succursali e controllate a maggioranza si conformino pienamente alle politiche e alle procedure a livello di gruppo a norma dell'articolo 45.”.

Art. 42

(Modifiche all'articolo 27-bis della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. Il comma 2, dell'articolo 27-*bis* della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificato:

“2. Nel caso di rapporti d'affari con clienti che sono persone politicamente esposte o i cui titolari effettivi lo siano, i soggetti designati devono:

- i) ottenere l'autorizzazione dell'alta dirigenza antiriciclaggio prima di instaurare o proseguire un rapporto d'affari con tali persone;
- ii) adottare misure adeguate per stabilire l'origine dei fondi impiegati nei rapporti d'affari con tali persone e del loro patrimonio;
- iii) esercitare un controllo costante rafforzato sul rapporto d'affari.”.

2. Il comma 3, dell'articolo 27-*bis* della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificato:

“3. Nel caso di operazioni occasionali o prestazioni professionali con clienti che sono persone politicamente esposte o i cui titolari effettivi lo siano, i soggetti designati devono adottare misure adeguate per stabilire l'origine dei fondi impiegati nei rapporti d'affari con tali persone e del loro patrimonio.”.

3. Il comma 4, dell'articolo 27-*bis* della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificato:

“4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai familiari di persona politicamente esposta ed ai soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami.”.

Art. 43

(Modifiche all'articolo 27-ter della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. La lettera a), del comma 1 dell'articolo 27-*ter* della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificata:

“a) informare l'alta dirigenza antiriciclaggio prima del pagamento del capitale o della rendita;”.

Art. 44

(Modifiche all'articolo 27-quinquies della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. La lettera a), del comma 1 dell'articolo 27-quinquies della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificata:
“a) raccogliere sul soggetto finanziario estero informazioni sufficienti al fine di comprendere pienamente la natura delle sue attività e di determinare, sulla base delle informazioni di dominio pubblico, la reputazione di cui gode e la qualità della vigilanza a cui è sottoposto, nonché se sia stato soggetto ad indagini per riciclaggio o per finanziamento del terrorismo o ad altra azione regolatoria;”.
2. La lettera c), del comma 1 dell'articolo 27-quinquies della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificata:
“c) ottenere l'autorizzazione dell'alta dirigenza antiriciclaggio prima di instaurare rapporti di corrispondenza;”.
3. Il comma 3, dell'articolo 27-quinquies della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificato:
“3. L'Agenzia può indicare casi nei quali l'adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo non è obbligatorio purché in relazione ad un basso rischio della giurisdizione in cui ha sede o opera il soggetto finanziario estero.”.
4. Dopo il comma 3, dell'articolo 27-quinquies della Legge n.92/2008 e successive modifiche, è inserito il comma 3 bis:
“3 bis. L'Agenzia può indicare casi nei quali l'adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo è esteso a specifiche categorie di soggetti designati non finanziari.”.

Art. 45

(Introduzione dell'articolo 27-sexies della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. Dopo l'articolo 27-quinquies della Legge n.92/2008 e successive modifiche, è così inserito l'articolo 27-sexies:

“Art. 27-sexies

(Rapporti con soggetti che hanno sede o risiedono in paesi ad alto rischio di cui all'articolo 16-undecies)

1. Per quanto riguarda i rapporti d'affari, operazioni anche occasionali e prestazioni professionali con clienti o i cui titolari effettivi abbiano sede o siano residenti in paesi ad alto rischio di cui all'articolo 16-undecies, i soggetti designati, oltre ad adottare misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 22, devono:
 - a) ottenere informazioni supplementari sul cliente e sul titolare effettivo;
 - b) ottenere informazioni supplementari sullo scopo e sulla natura prevista;
 - c) ottenere informazioni supplementari sull'origine dei fondi impiegati e del patrimonio del cliente e del titolare effettivo;
 - d) ottenere informazioni supplementari sulle motivazioni delle operazioni;
 - e) ottenere l'approvazione dell'alta dirigenza antiriciclaggio per l'instaurazione o la prosecuzione del rapporto d'affari;
 - f) svolgere un controllo costante rafforzato del rapporto d'affari, aumentando il numero e la frequenza dei controlli effettuati e selezionando schemi operativi che richiedono un ulteriore approfondimento.

2. Nel caso di clienti che effettuano operazioni con soggetti o controparti finanziarie che hanno sede o residenza in paesi ad alto rischi di cui all'articolo 16-*undecies*, i soggetti designati devono adottare una o più delle seguenti misure supplementari:

- a) l'applicazione delle misure di cui al comma 1;
- b) l'introduzione di pertinenti meccanismi interni segnalatori rafforzati o la predisposizione di idonea reportistica interna per la rilevazione di operazioni ai fini di ulteriore approfondimento;
- c) la limitazione dell'operatività di rapporti d'affari o delle operazioni verso tali soggetti o controparti.

3. A tal fine i soggetti designati tengono conto, delle pertinenti valutazioni o relazioni elaborate dagli organismi internazionali di cui all'articolo 16-*undecies*, comma 2 riguardo ai rischi presentati dai singoli paesi.”.

Art. 46

(Modifiche all'articolo 29 della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. Il comma 2 dell'articolo 29 della Legge n.92/2008 e successive modifiche, è così modificato:

“2. Si considerano “soggetti terzi”:

- a) i soggetti finanziari di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b), c) ed f);
- b) i professionisti di cui all'articolo 20 comma 1;
- c) i soggetti non finanziari di cui all'articolo 19, comma 1, appartenenti alle categorie individuate dall'Agenzia secondo un approccio basato sul rischio;
- d) i soggetti esteri che svolgono attività analoga a quelle di cui alle lettere a), b) e c) e che:
 - 1) sono tenuti ad applicare obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione e di conservazione dei documenti, di livello analogo a quelli previsti dalla presente legge o dalla Direttiva (UE) 2015/849;
 - 2) sono sottoposti a controlli di vigilanza di livello analogo a quelli previsti dalla Direttiva (UE) 2015/849, capo VI, sezione 2 della stessa.”.

2. Dopo il comma 2 *bis* dell'articolo 29 della Legge n.92/2008 e successive modifiche è inserito il comma 2 *ter*:

“2 *ter*. I soggetti terzi sono tenuti a fornire immediatamente ai soggetti designati le informazioni di cui al comma 1.”.

Art. 47

(Modifiche all'articolo 29-bis della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. Il comma 3 dell'articolo 29-*bis* della Legge n.92/2008 e successive modifiche, è così modificato:

“3. I soggetti designati tengono in considerazione le informazioni pubblicamente disponibili sul rischio cui è esposto il paese ove ha residenza o sede il soggetto terzo. E' fatto comunque divieto ai soggetti designati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela attraverso soggetti terzi aventi sede in paesi ad alto rischio di cui all'articolo 16-*undecies* salvo quanto previsto al successivo articolo 29-*ter*.”.

Art. 48

(Introduzione dell'articolo 29-ter della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. Dopo l'articolo 29-*bis* della Legge n.92/2008 e successive modifiche, è inserito l'articolo 29-*ter*:

*“Art. 29-ter
(Adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela a livello di gruppo
transnazionale)*

1. I soggetti designati facenti parte di un gruppo, possono ricorrere a informazioni fornite da appartenenti al gruppo in adempimento a quanto previsto agli articoli 29 e 29-bis, quando mediante politiche, procedure e controlli di gruppo risultano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) detto gruppo applica obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione e di conservazione dei documenti e politiche, procedure e controlli conformi alla presente legge o a norme equivalenti;
 - b) esistenza di autorità competente estera che vigili a livello di gruppo sull'effettiva applicazione dei requisiti di cui alla lettera a);
 - c) adeguata mitigazione nel caso in cui il rischio paese sia elevato.”.

Art. 49
(Modifiche all'articolo 30 della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. L'articolo 30 della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificato:

*“Art. 30
(Divieto della condizione di anonimato)*

1. Ai soggetti finanziari è vietato tenere conti o libretti di deposito al risparmio anonimi o con intestazioni fittizie ovvero emettere libretti di deposito al risparmio al portatore o comunque tenere o utilizzare rapporti che non consentono l'identificazione del cliente e del titolare effettivo.
2. Nel caso di conti di passaggio nazionali, il soggetto finanziario deve assicurarsi che il corrispondente abbia assolto costantemente agli obblighi di adeguata verifica dei clienti che hanno diretto accesso a tali conti e che sia in grado di fornire allo stesso, su richiesta, i dati pertinenti in materia di adeguata verifica della clientela.
3. E' vietato a chiunque l'utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti di deposito al risparmio o qualsiasi altro strumento finanziario anonimo o con intestazione fittizia, accesi o emessi all'estero.
4. E' vietato a chiunque tenere cassette di sicurezza anonime o con intestazione fittizia.
5. Nell'esercizio di ogni attività di prestatore di servizi in materia di asset virtuali, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s bis), deve essere sempre identificabile il cliente e il titolare effettivo ed è vietata ogni forma di anonimato.”.

Art. 50
(Modifiche all'articolo 32 della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. Il comma 1 dell'articolo 32 della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificato:
 - “1. I soggetti designati che, nell'ambito della loro attività, vengono a conoscenza di violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 30 e 31, ne danno comunicazione all'Agenzia entro quaranta giorni.”.

Art. 51
(Modifiche all'articolo 33-bis della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. La rubrica dell'articolo 33-bis della Legge n.92/2008 e successive modifiche, è così modificata:

“(Collaborazione tra soggetti designati e con le controparti estere)”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 33 *bis* della Legge n.92/2008 e successive modifiche, è introdotto il comma 1 *bis*:

“1 *bis*. In caso di clienti comuni, i soggetti designati ai fini di adempiere gli obblighi di adeguata verifica della clientela, possono scambiare tra loro tutti i dati, informazioni e documenti necessari all’assolvimento di tali obblighi.”.

Art. 52

(Modifiche all’articolo 34 della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. L’articolo 34 della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificato:

“Art. 34

(Obblighi di registrazione e conservazione)

1. I soggetti designati devono registrare i dati e le informazioni acquisiti per adempiere gli obblighi di adeguata verifica della clientela, comprese ove disponibili, le informazioni ottenute tramite mezzi di identificazione elettronica, e devono conservare le registrazioni stesse e le copie dei documenti acquisiti per almeno cinque anni dalla cessazione del rapporto d’affari, o dall’esecuzione dell’operazione occasionale ovvero della prestazione professionale.

2. I soggetti designati devono registrare e conservare le scritture e le registrazioni dei rapporti d’affari, delle relative operazioni, delle operazioni occasionali, delle prestazioni eseguite, della corrispondenza intrattenuta e dei risultati di ogni analisi svolta. In particolare sono tenuti a registrare e a conservare i documenti originali o le copie aventi analoga efficacia probatoria per un periodo di almeno cinque anni dalla cessazione del rapporto d’affari o dall’esecuzione dell’operazione o della prestazione.

2 *bis*. Le registrazioni devono consentire la ricostruzione di tutte le singole operazioni, in modo da fornire, se necessario, efficacia probatoria per il perseguimento di attività illecite.

3. I dati e le informazioni di cui al presente articolo devono essere registrati non oltre trenta giorni dalla loro acquisizione.

4. Tutti i dati, le informazioni e i documenti registrati e conservati dai soggetti designati devono essere messi a disposizione senza ritardo dell’Agenzia per lo svolgimento delle funzioni di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

5. Gli obblighi di registrazione e conservazione di cui ai commi 1 e 2, per i soggetti finanziari, si applicano a tutte le operazioni, nazionali o transnazionali, siano esse relative a rapporti d’affari in essere o estinti nonché alle operazioni occasionali.

6. Al fine di garantire efficaci controlli sugli obblighi di registrazione e conservazione nonché le verifiche circa il corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica, i soggetti designati sono tenuti a garantire che le operazioni bancarie relative all’attività professionale o all’attività di impresa avvengano attraverso rapporti bancari distinti da quelli utilizzati per finalità personali o comunque per finalità estranee all’attività professionale o d’impresa.”.

Art. 53

(Modifiche all’articolo 34-ter della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. L’articolo 34-ter della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificato:

“Art. 34-ter
(Sistemi e canali di comunicazione)

1. I soggetti designati devono dotarsi di sistemi che consentano loro di rispondere in modo tempestivo e completo a richiesta dell’Agenzia, ivi incluse quelle volte a determinare se essi hanno avuto nel corso degli ultimi cinque anni rapporti con determinata clientela e la natura di tali rapporti.
2. Ai fini di cui al comma 1, l’Agenzia mette a disposizione dei soggetti designati un canale informatico di comunicazione, sicuro e protetto, con cui riscontrare le richieste della stessa.”.

Art. 54
(Abrogazione dell’articolo 35 della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. L’articolo 35 della Legge n.92/2008 e successive modifiche è abrogato.

Art. 55
(Modifiche all’articolo 36 della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. Il secondo periodo, del comma 1 dell’articolo 36 della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificato:
“Il sospetto si desume dalla natura, dalle caratteristiche, dall’entità delle operazioni, del rapporto d’affari o della prestazione professionale anche in relazione alla capacità economica e all’attività svolta dal soggetto a cui sono riferite, ovvero per qualsiasi altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni professionalmente esercitate.”.
2. Dopo il comma 3, dell’articolo 36 della Legge n.92/2008 e successive modifiche, è inserito il comma 3 bis:
“3 bis. In caso di sospetto, fermo restando l’obbligo di segnalazione di cui al presente articolo, è consentito al soggetto designato di non proseguire nell’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela qualora presuma che, continuando in tale assolvimento, il cliente possa essere informato di essere oggetto di una segnalazione.”.
3. Il comma 4, dell’articolo 36 della Legge n.92/2008 e successive modifiche è abrogato.

Art. 56
(Modifiche all’articolo 36-bis della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. Il comma 1, dell’articolo 36-bis della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificato:
“1. I soggetti designati segnalano all’Agenzia per il tramite del responsabile incaricato antiriciclaggio. Le segnalazioni devono essere inoltrate all’Agenzia prive del nominativo della persona fisica che ha rilevato l’operazione sospetta ai sensi dell’articolo 36.”.
2. Il comma 3, dell’articolo 36-bis della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificato:
“3. Per i soggetti finanziari di cui all’articolo 18, il responsabile della dipendenza, dell’ufficio, di altro punto operativo, unità organizzativa o struttura del soggetto designato o del soggetto cui compete l’amministrazione e la gestione dei rapporti con la clientela, il responsabile della funzione esternalizzata e in generale il dipendente del soggetto designato ha l’obbligo di segnalare, tempestivamente, ai sensi dell’articolo 36 al responsabile incaricato antiriciclaggio ovvero, in caso di assenza, al suo sostituto o al legale rappresentante del soggetto finanziario.”.

Art. 57

(Modifiche all'articolo 40-bis della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. Dopo il comma 1, dell'articolo 40-bis della Legge n.92/2008 e successive modifiche, è inserito il comma 1 bis:

“1 bis. Il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione del contenuto di una segnalazione a livello di gruppo ai sensi dell'articolo 45.”.

2. Il comma 2, dell'articolo 40-bis della Legge n.92/2008 e successive modifiche, è così modificato:

“2. Il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione del contenuto di una segnalazione tra soggetti finanziari.”.

Art. 58

(Modifiche all'articolo 40-quater della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. Il comma 1 dell'articolo 40-quater della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificato:

“1. L'Agenzia, tenuto conto della valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, del livello di collaborazione delle categorie di soggetti designati ovvero della necessità di svolgere specifiche analisi di fenomeni o tipologie di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, può richiedere ai soggetti designati la trasmissione, con cadenza periodica, di dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni o schemi di operazioni a potenziale rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.”.

Art. 59

(Modifiche all'articolo 42 della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. Il secondo periodo, del comma 1, dell'articolo 42 della Legge n.92/2008 e successive modifiche, è abrogato.

2. Il secondo periodo, del comma 5 bis dell'articolo 42 della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificato:

“Il responsabile incaricato antiriciclaggio è collocato in posizione gerarchico funzionale adeguata, ed è posto in staff all'organo amministrativo, al titolare dell'impresa individuale oppure al professionista in quanto soggetti designati.”.

Art. 60

(Modifiche all'articolo 44 della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. Il comma 1 dell'articolo 44 della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificato:

“1. I soggetti designati devono adottare politiche, procedure e controlli interni conformi agli obblighi di legge e alle disposizioni emanate dall'Agenzia, avendo riguardo agli esiti delle procedure di autovalutazione di cui all'articolo 16-*quinquies* e alle misure di mitigazione dei rischi di cui all'articolo 16-*sexies* della presente legge.”

2. Dopo il comma 4, dell'articolo 44 della Legge n.92/2008 e successive modifiche, è così introdotto il comma 4 bis:

“4 bis. L'Agenzia può estendere gli obblighi di cui al comma 2, secondo periodo, e al comma 4 a specifiche categorie di soggetti designati non finanziari.”.

Art. 61

(Modifiche all'articolo 44-bis della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. Il comma 1, dell'articolo 44-bis della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificato:

“1. I soggetti designati informano i propri dipendenti e collaboratori circa gli obblighi cui sono tenuti ai sensi della presente legge e delle disposizioni emanate dall'Agenzia.”.

2. Il primo periodo, del comma 2, dell'articolo 44 bis della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificato:

“2. I soggetti designati garantiscono lo svolgimento di programmi di formazione continui, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge.”.

Art. 62

(Modifiche all'articolo 44-ter della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. Il secondo periodo, del comma 1, dell'articolo 44-ter della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificato:

“L'Agenzia individua le categorie di soggetti designati, che devono altresì adottare procedure che impongano controlli successivi all'assunzione che dovranno essere ripetuti nel corso del rapporto di lavoro.”.

Art. 63

(Modifiche all'articolo 44-quater della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. L'articolo 44-quater della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così sostituito:

“Art. 44-quater

(Nomina di un punto di contatto centrale)

1. I soggetti finanziari esteri che operano nella Repubblica di San Marino in forma di prestazione di servizi senza stabilimento, nominano un punto di contatto centrale per assicurare il rispetto della normativa di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo per conto del soggetto che ha effettuato la nomina e per facilitare la vigilanza da parte dell'Agenzia, anche fornendo alla stessa, su richiesta, documenti ed informazioni. I soggetti finanziari esteri devono prevedere e conseguentemente vigilare, che coloro che operano nella Repubblica di San Marino in regime di prestazione di servizi senza stabilimento, adottino politiche, procedure e programmi di formazione continui.

2. I soggetti non finanziari esteri che svolgono una attività riconducibile a quella di cui all'articolo 19, comma 1, lettera g *quater*), che operano nella Repubblica di San Marino in forma di prestazione di servizi senza stabilimento, nominano un punto di contatto centrale per assicurare il rispetto della normativa di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo per conto del soggetto che ha effettuato la nomina e per facilitare la vigilanza da parte dell'Agenzia, anche fornendo alla stessa, su richiesta, documenti ed informazioni.

Tali soggetti esteri devono prevedere, e conseguentemente vigilare, che coloro che operano nella Repubblica di San Marino in regime di prestazione di servizi senza stabilimento, adottino idonee politiche, procedure e programmi di formazione continui.

3. L'Agenzia, secondo un approccio basato sul rischio, può stabilire specifici obblighi, presidi e deroghe rispetto ai commi che precedono.

4. I soggetti finanziari e i soggetti non finanziari di cui all'articolo 19, comma 1, lettera g *quater*), qualora operino all'estero in regime di prestazione di servizi senza stabilimento, devono prevedere, e conseguentemente vigilare che i propri prestatori di servizi adottino idonee politiche, procedure e programmi di formazione continui.

5. Qualora l'Agenzia rilevi gravi carenze da parte dei soggetti di cui ai commi che precedono, tali da richiedere un intervento immediato, ha il potere di applicare misure appropriate e proporzionali per risolverle, anche tramite l'assistenza e la cooperazione con autorità di vigilanza estere; tali misure hanno carattere temporaneo e cessano alla risoluzione delle carenze riscontrate.”.

Art. 64

(Modifiche all'articolo 45 della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. I commi 1, 2 e 3, dell'articolo 45 della Legge n.92/2008 e successive modifiche, sono così modificati:

“1. I soggetti designati capogruppo devono adottare politiche e procedure a livello di gruppo, tra cui politiche e procedure di cui agli articoli 44, 44-*bis* e 44-*ter* nonché quelle per la protezione dei dati e la condivisione delle informazioni all'interno del gruppo a fini di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, ivi incluse le informazioni relative agli obblighi di adeguata verifica, alla gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Tali politiche e procedure devono essere attuate in maniera efficace a livello di gruppo nonché da parte di succursali e controllate a maggioranza ovunque situate. Il soggetto designato capogruppo deve prevedere che le succursali e le controllate a maggioranza forniscano e similamente ricevano qualora appropriate e rilevanti al fine della gestione del rischio, le informazioni sui rapporti d'affari, sulle operazioni o sui clienti che siano necessarie per svolgere, a livello di gruppo, la funzione di conformità alle norme, di revisione e in generale di prevenzione e contrasto del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo; tra gli elementi informativi trasmessi devono essere incluse le informazioni e l'analisi delle operazioni o attività che appaiono inusuali, e possono essere incluse le segnalazioni di operazione sospetta, relativa informazione sottostante o il fatto che tale segnalazione sia stata trasmessa all'Autorità competente.

2. I soggetti designati che gestiscono sedi in uno Stato membro dell'Unione europea devono verificare che tali sedi rispettino le disposizioni estere che recepiscono la Direttiva (UE) 2015/849.

3. Qualora i soggetti designati abbiano succursali o controllate a maggioranza situate in paesi che applicano obblighi in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo meno rigorosi di quelli applicati nella Repubblica di San Marino, tali succursali e controllate a maggioranza devono applicare gli obblighi previsti dalla presente legge anche in materia di protezione dei dati, nella misura consentita dal diritto interno del paese.”.

2. Il comma 6, dell'articolo 45 della Legge n.92/2008 e successive modifiche, è abrogato.

Art. 65

(Modifiche all'articolo 51 della Legge n.92/2008)

1. I commi 1 e 2, dell'articolo 51 della Legge n.92/2008 sono così modificati:

“1. Su richiesta del Direttore dell'Agenzia e sentito il parere della Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale, presso l'Agenzia, sono applicati, funzionari di polizia, dotati di specifica attitudine in relazione alle funzioni previste dalla presente legge.

2. Il personale di polizia è selezionato dal Direttore dell'Agenzia, d'intesa con i Comandanti delle Forze dell'Ordine.”.

Art. 66

(Modifiche all'articolo 53 della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. I commi 1 e 2, dell'articolo 53 della Legge n.92/2008 e successive modifiche sono così modificati

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave misfatto, è punito con la prigionia di primo grado, l'interdizione di terzo grado e con la multa a giorni di secondo grado chiunque rivela, al di fuori dei casi previsti dalla legge, che una segnalazione è stata inoltrata ovvero che è in corso o potrebbe essere avviata un'analisi finanziaria ovvero un'indagine per riciclaggio o per finanziamento del terrorismo.

2. La stessa pena si applica a chiunque, essendo a conoscenza che una segnalazione di operazione sospetta non è stata trasmessa ai sensi dell'articolo 7, ne dà notizia al soggetto interessato o a terzi.”.

Art. 67

(Modifiche all'articolo 53-bis della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. Il comma 1, dell'articolo 53-bis della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificato:

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave misfatto, chiunque, al di fuori dei casi previsti dalla legge, rivela l'esistenza ovvero gli esiti di un'analisi finanziaria ovvero di indagini, di ispezioni o di richieste di informazioni da parte della Magistratura, dell'Autorità di polizia, dell'Agenzia di informazione finanziaria o della Banca Centrale della Repubblica di San Marino inerenti la presente legge o comunque coperte da segreto d'ufficio, è punito con la prigionia e con l'interdizione di secondo grado.”.

2. Il comma 2, dell'articolo 53-bis della Legge n.92/2008 e successive modifiche così modificato:

“2. Oltre ai casi previsti all'articolo 40-bis comma 6, non costituisce violazione della segretezza investigativa la comunicazione al cliente, da parte dei soggetti designati, del provvedimento di sequestro, salvo che l'Autorità giudiziaria abbia posto limitazioni a tale comunicazione.”.

Art. 68

(Modifiche all'articolo 54 della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. L'articolo 54 della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificato:

“Art. 54

(Omesse o false dichiarazioni riguardanti la clientela)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave misfatto, è punito con la prigionia o con la multa a giorni di secondo grado chiunque omette di indicare al soggetto designato il soggetto per conto del quale o comunque nel cui interesse esegue l'operazione o lo indica falso, omette di indicare il titolare effettivo o lo indica falso.”.

Art. 69

(Introduzione dell'articolo 54-bis della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. Dopo l'articolo 54 della Legge n.92/2008 e successive modifiche, è così inserito l'articolo 54-bis:

“Art. 54-bis

(Omessi o falsi dati e informazioni da parte del titolare effettivo)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave misfatto, il titolare effettivo che in adempimento di quanto previsto al comma 6 *ter* dell'articolo 22-bis, omette di fornire dati e informazioni, è punito con la prigionia o con la multa a giorni di primo grado.
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, in adempimento di quanto previsto al comma 6 *ter* dell'articolo 22-bis si dichiara titolare effettivo senza essere tale.”.

Art. 70

(Abrogazione dell'articolo 55 della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. L'articolo 55 della Legge n.92/2008 e successive modifiche è abrogato.

Art. 71

(Modifiche all'articolo 56 della Legge n.92/2008)

1. I commi 1 e 2, dell'articolo 56 della Legge n.92/2008 sono così modificati:
“1. Salvo che il fatto costituisca più grave misfatto, è punito con la prigionia e con la multa a giorni di secondo grado, chiunque usa violenza, minaccia, abusa della superiorità gerarchica oppure esercita pressioni o minacce ovvero dà, offre o promette qualsiasi utilità allo scopo di ritardare o impedire che una segnalazione di operazione sospetta, anche non eseguita, sia trasmessa all'Agenzia o all'Autorità giudiziaria.
2. Si applica la prigionia di secondo grado a chiunque usa violenza, minaccia, abusa della superiorità gerarchica oppure esercita pressioni o minacce, ovvero dà, offre o promette utilità dopo che la segnalazione è stata trasmessa all'Agenzia o all'Autorità giudiziaria.”.

Art. 72

(Modifiche all'articolo 57 della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 57 della Legge n.92/2008 e successive modifiche, è così modificato:
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la prigionia e con l'interdizione di secondo grado chiunque:”.

Art. 73

(Abrogazione dell'articolo 59 della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. L'articolo 59 della Legge n.92/2008 e successive modifiche è abrogato.

Art. 74

(Modifiche all'articolo 60-bis della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. La rubrica dell'articolo 60-bis della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificata:
“*(Inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento di blocco o sospensione)*”.

2. Il primo periodo, del comma 1, dell'articolo 60-bis della Legge n.92/2008 e successive modifiche, è così modificato:

“1. Chiunque non osserva o ritarda il provvedimento con cui l'Agenzia dispone il blocco o la sospensione di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d) ed e) della presente legge, è punito con l'arresto di primo grado o con la multa a giorni di secondo grado.”.

Art. 75

(Modifiche all'articolo 61 della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. Il comma 1, dell'articolo 61 della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificato:

“1. La violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dalla presente legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 (duemila/00) ad euro 100.000,00 (centomila/00).”.

2. Il comma 3, dell'articolo 61 della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificato:

“3. La violazione degli obblighi di astensione di cui all'articolo 24 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 (duemila/00) a euro 100.000,00 (centomila/00).”.

3. Il comma 4, dell'articolo 61 della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificato:

“4. Salvo quanto previsto dall'articolo 54 e 54 bis, la violazione degli obblighi di fornire informazioni necessarie per consentire l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 (duemila/00) ad euro 100.000,00 (centomila/00).”.

4. Il comma 5, dell'articolo 61 della Legge n.92/2008 e successive modifiche è abrogato.

Art. 76

(Modifiche all'articolo 62 della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. Il comma 1, dell'articolo 62 della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificato:

“1. La violazione degli obblighi di registrazione e di conservazione stabiliti dall'articolo 34, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 (duemila/00) ad euro 100.000,00 (centomila/00).”.

2. Il comma 2, dell'articolo 62 della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificato:

“2. Qualora la violazione degli obblighi di registrazione e conservazione avvenga ricorrendo a mezzi fraudolenti, la sanzione pecuniaria è raddoppiata.”.

Art. 77

(Modifiche all'articolo 62-bis della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. Il comma 1, dell'articolo 62-bis della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificato:

“1. La violazione degli obblighi di autovalutazione o mitigazione dei rischi di cui agli articoli 16 *quinquies* e 16-*sexies* sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 (duemila/00) ad euro 100.000,00 (centomila/00).”.

Art. 78

(Modifiche all'articolo 62-ter della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. Il comma 1, dell'articolo 62-ter della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificato:

“1. La violazione della prescrizione di cui all’articolo 28 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 (duemila/00) ad euro 100.000,00 (centomila/00).”.

Art. 79

(Modifiche all’articolo 63 della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. L’articolo 63 della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificato:

“Art. 63

(Violazione di quanto previsto ai sensi degli articoli 30 e 31)

1. La violazione di quanto previsto ai sensi dell’articolo 30 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 (duemila/00) ad euro 100.000,00 (centomila/00).
2. La violazione di quanto previsto ai sensi dell’articolo 31 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino alla metà dell’importo di ciascuna operazione.”.

Art. 80

(Introduzione dell’articolo 63-bis della Legge n.92/2008)

1. Dopo l’articolo 63 della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così inserito l’articolo 63-bis:

“Art. 63-bis

(Inosservanza dell’obbligo di segnalazione)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi di segnalazione previsti dall’articolo 36, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 (tremila/00) ad euro 100.000,00 (centomila/00).”.

Art. 81

(Modifiche all’articolo 65-bis della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. Il comma 1, dell’articolo 65-bis della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificato:

“1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, senza giustificato motivo, non osserva, ritarda o ostacola l’esecuzione di un ordine di monitoraggio di cui all’articolo 5, comma 1, lettera g) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 (tremila/00) ad euro 100.000,00 (centomila/00).”:

Art. 82

(Modifiche all’articolo 65-ter della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. L’articolo 65-ter della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificato:

“Art. 65-ter

(Violazione dell’obbligo di comunicazione di cui agli articoli 23-quater, 23-quinquies e 23-sexies)

1. La mancata comunicazione di cui agli articoli 23-quater, 23-quinquies e 23-sexies è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000,00 (cinquemila/00).

2. La comunicazione eseguita in ritardo rispetto ai termini di cui agli articoli 23-*quater* e 23-*quinqües* è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 (cinquecento/00) ad euro 5.000,00 (cinquemila/00). La medesima sanzione si applica in caso di mancato rispetto dei termini indicati ai sensi dell'articolo 23-*sexies*, comma 6.

3. La comunicazione eseguita ma in cui è omesso uno o più titolari effettivi o contenente uno o più titolari effettivi non veritieri, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 (cinquemila/00) ad euro 20.000,00 (ventimila/00).

4. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono applicate dagli uffici competenti per la tenuta dei Registri nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 23-*quater*, comma 1, articolo 23-*quinqües*, commi 1, 2 e 3, e articolo 23-*sexies*, comma 3.”.

Art. 83

*(Modifiche all'articolo 65-*quater* della Legge n.92/2008 e successive modifiche)*

2. Il comma 1, dell'articolo 65-*quater* della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificato:

“1. La violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 17, comma 5 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 (duemila/00) ad euro 10.000,00 (diecimila/00).”.

Art. 84

(Modifiche all'articolo 66 della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. Il comma 1, dell'articolo 66 della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificato:

“1. Fatte salve le violazioni penali e amministrative di cui al presente Capo II, la violazione delle altre disposizioni contenute nella presente legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 (duemila/00) ad euro 100.000,00 (centomila/00).”.

Art. 85

(Modifiche all'articolo 67 della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. Il comma 1, dell'articolo 67 della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificato:

“1. Salvo che il fatto non costituisca reato o più grave violazione amministrativa, l'inosservanza delle Istruzioni e delle Circolari emanate dall'Agenzia, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 (cinquecento/00) ad euro 100.000,00 (centomila/00).”.

Art. 86

(Modifiche all'articolo 67-bis della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. L'articolo 67-*bis* della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificato:

“Art. 67-*bis*

(Deroghe al massimo e al minimo edittale)

1. Nel caso in cui le violazioni gravi siano anche ripetute, sistematiche o plurime, in deroga all'edittale previsto per la singola violazione, l'importo massimo della sanzione di cui al presente Capo:

- a) è elevato fino al doppio dell'ammontare del vantaggio economico qualora prodotto e il medesimo, sia determinato o determinabile;
 - b) è elevato fino ad un massimo di euro 1.000.000,00 (unmilione/00), in tutti gli altri casi.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), in deroga all'editto previsto per la singola violazione, l'ammontare della sanzione pecuniaria amministrativa non può essere inferiore al vantaggio economico conseguito.
 3. Qualora la violazione sia commessa da un soggetto finanziario, in deroga al comma 1, l'importo massimo della sanzione è pari a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).
 4. Qualora, all'esito di un'acquisizione di documentazione dalla quale le violazioni sono emerse, una ispezione, una attività di vigilanza o una scadenza inadempita, le violazioni contestate dall'Agenzia a carico di una persona fisica, non siano gravi e anche o ripetute o sistematiche o plurime, la somma degli importi irrogati non può eccedere euro 50.000,00 (cinquantamila/00). Tale disposizione non si applica nei casi di responsabilità solidale della persona giuridica con la persona fisica, autrice della violazione.
 5. Nel caso in cui le violazioni di cui al presente Capo siano caratterizzate da scarsa offensività o pericolosità, alla stregua dei criteri di cui all'articolo 72, comma 1, in deroga all'editto previsto per la singola violazione, l'importo minimo è dimezzato.”.

Art. 87

(Modifiche all'articolo 67-ter della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. L'articolo 67-ter della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificato:

“Art. 67-ter

(Altre misure sanzionatorie amministrative)

1. Per le violazioni di cui al presente Capo, caratterizzate da scarsa offensività o pericolosità alla stregua dei criteri di cui all'articolo 72, comma 1, l'Agenzia, in alternativa alla sanzione amministrativa pecuniaria, ha il potere di applicare una sanzione consistente in un ordine che indichi specifiche misure da adottare, quali l'eliminazione delle infrazioni, l'astensione dal ripetere tali infrazioni, o altre misure nonché il termine ed eventuali modalità per attuarle.

Il mancato rispetto da parte del soggetto designato di tale ordine, comporta l'automatica conversione in sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione originaria; in tal caso non trova applicazione l'articolo 67-bis, comma 5.

- 1 bis. Per le violazioni di cui al presente Capo, l'Agenzia può, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, applicare una sanzione consistente in un ordine che indichi specifiche misure da adottare, quali l'eliminazione delle infrazioni, l'astensione dal ripetere tali infrazioni, o altre misure nonché il termine ed eventuali modalità per attuarle.

Il mancato rispetto da parte del soggetto designato di tale ordine, comporta, alternativamente:

- a) l'automatica conversione dell'ordine in sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione originaria, qualora per tale violazione non sia stata irrogata sanzione amministrativa pecuniaria;
- b) l'automatica conversione di tale ordine in sanzione amministrativa pecuniaria pari a quella già irrogata, qualora l'ordine fosse riferito alla medesima violazione per cui è stata irrogata sanzione amministrativa pecuniaria.

In entrambi i casi non trova applicazione l'articolo 67-bis, comma 5.

2. Per le violazioni gravi che siano anche ripetute, sistematiche o plurime di cui al presente Capo, l'Agenzia, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, e all'eventuale ordine che indichi specifiche misure da adottare, quali l'eliminazione delle infrazioni, l'astensione dal ripetere tali infrazioni, o altre misure nonché il termine ed eventuali modalità per attuarle, ha il potere, di

concerto con specifica Autorità di settore o soggetto che esercita attività di controllo individuate dall'Agenzia stessa, di applicare, ove possibile:

- a) una sanzione consistente nell'interdizione temporanea, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dall'esercizio di funzioni dirigenziali presso un soggetto designato, per le persone con compiti dirigenziali ritenute responsabili della violazione, o dall'incarico ricoperto per qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione; tali soggetti possono essere anche revocati permanentemente dal loro incarico;
- b) una sanzione consistente nella revoca o la sospensione dell'autorizzazione o licenza o abilitazione ad operare o solo di alcune attività previste nelle stesse per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni;
- c) una sanzione consistente in una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile;
- d) ogni altra sanzione di competenza.

Nell'esercizio dei rispettivi poteri sanzionatori, l'Agenzia e le altre Autorità individuate, cooperano attivamente al fine di assicurare che tali misure producano i risultati desiderati.

3. I provvedimenti sanzionatori di cui al comma 2 sono applicati di concerto con Banca Centrale, qualora riguardino i soggetti designati che rientrano nella sfera di competenza della stessa e con l'Ordine Professionale di appartenenza qualora coinvolgano i professionisti di cui all'articolo 20. Qualora si tratti di professionisti non iscritti ad un Ordine Professionale sammarinese, è informato quest'ultimo Ordine.”.

Art. 88

(Modifiche all'articolo 72 della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. Dopo la lettera g), del comma 1 dell'articolo 72 della Legge n.92/2008 e successive modifiche, sono così inserite le seguenti lettere *g bis*), *g ter*) *g quater*):

g bis) l'eventuale ravvedimento operoso ossia l'attività svolta dai soggetti responsabili o dal soggetto designato di appartenenza per eliminare o attenuare le conseguenze dell'infrazione;

g ter) le potenziali conseguenze sistemiche della violazione;

g quater) i riflessi, anche potenziali, sulla clientela, su altri portatori di interessi qualificati o in generale sulla stabilità e la reputazione del sistema finanziario e dell'economia nazionale.”.

2. Il comma 7, dell'articolo 72 della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificato:

“7. Contro il provvedimento sanzionatorio è ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale al Giudice Amministrativo, nelle forme e nei termini di cui al Titolo II della Legge 28 giugno 1989 n. 68, fatta salva la possibilità per il Giudice di derogare, nell'ambito dei ricorsi avverso le sanzioni comminate dall'Agenzia, a quanto previsto dall'articolo 18, comma 4 della legge medesima. Il Giudice Amministrativo valuta gli elementi fattuali descritti nel provvedimento sanzionatorio impugnato, anche alla luce delle prove eventualmente fornite dal ricorrente per comprovarne l'erroneità; esercita altresì il sindacato sulla legittimità, ragionevolezza e proporzionalità della sanzione.”.

3. Il comma 9, dell'articolo 72 della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificato:

“9. Scaduto il termine per il pagamento, qualora né il soggetto sanzionato né la persona giuridica solidalmente responsabile abbiano provveduto al pagamento della sanzione, l'Agenzia si avvale, per l'incasso delle somme, della procedura di riscossione tramite ruolo ai sensi della Legge 25 maggio 2004 n.70 e successive modifiche. L'esazione delle sanzioni amministrative pecuniarie avverrà pertanto con le medesime modalità dell'esazione delle tasse, imposte, tributi, sanzioni e ogni altra entrata di spettanza dell'Ecc.ma Camera, degli Enti e delle Aziende Autonome dello Stato.”.

Art. 89

(Modifiche all'articolo 73 della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. Il primo periodo, del comma 1 dell'articolo 73 della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificato:

“1. I provvedimenti, divenuti inoppugnabili, che impongono sanzioni o diverse misure amministrative per violazione delle disposizioni di cui al Capo II sono pubblicati dall'Agenzia sul proprio sito internet ufficiale contestualmente alla richiesta da parte dell'Agenzia di iscrizione a ruolo di cui all'articolo 72, comma 9.”.

2. Il comma 2, dell'articolo 73 della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificato:

“2. L'Agenzia, nell'applicare una sanzione o diverse misure amministrative per violazione delle disposizioni di cui al Capo II, può disporre che nel sito internet ufficiale non vengano pubblicate le generalità delle persone sanzionate, qualora la pubblicazione possa risultare sproporzionata al disvalore della violazione o qualora possa menomare o porre a rischio la stabilità del sistema finanziario.”.

Art. 90

(Modifiche all'articolo 74 della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. Dopo la lettera e), del comma 13 dell'articolo 74 della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così aggiunta la lettera e bis):

“e bis) qualora siano applicate le misure alternative previste all'articolo 67-ter, l'indicazione dell'importo della sanzione amministrativa pecuniaria che si applica automaticamente in caso di mancato rispetto da parte del soggetto designato dell'ordine previsto dal medesimo articolo 67-ter.”.

2. Il comma 15, dell'articolo 74 della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificato:

“15. Alla notifica può seguire la pubblicazione del provvedimento ai sensi dell'articolo 73.”.

3. Il secondo periodo, del comma 16 dell'articolo 74 della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificato:

“L'iscrizione a ruolo di cui all'articolo 72, comma 9, avviene senza obbligo di preventiva comunicazione al soggetto sanzionato o tenuto al pagamento non prima di sei mesi dalla notifica del provvedimento sanzionatorio per il doppio dell'ammontare della sanzione.”.

4. Il comma 17, dell'articolo 74 della Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificato:

“17. Nei casi di rilevata violazione dell'articolo 31, articolo 17, comma 5 e articolo 23-quater, 23-quinquies e 23-sexies e delle norme previste dal Decreto Delegato 19 giugno 2009 n.74 e successive modifiche, l'Agenzia o il diverso ufficio che applica la sanzione adotta il provvedimento sanzionatorio di propria competenza in forma diretta ossia senza ricorrere alla previa contestazione degli addebiti ed al relativo periodo per le controdeduzioni, inserendo all'interno del provvedimento sanzionatorio medesimo ogni elemento informativo di cui alla mancata contestazione e fatta salva la possibilità di ricorso amministrativo giurisdizionale ai sensi dell'articolo 72, comma 7.”.

Art. 91

(Modifiche all'articolo 1 dell'Allegato tecnico della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. Dopo il comma 4 bis, dell'articolo 1 dell'Allegato tecnico della Legge n.92/2008 e successive modifiche, sono così introdotti i commi 4 ter e 4 quater:

“4 *ter*. Ciascuna organizzazione internazionale accreditata a San Marino è tenuta a redigere e mantenere aggiornato un elenco delle funzioni che in base al presente articolo sono considerate importanti cariche pubbliche presso di essa. Tale elenco è trasmesso al Dipartimento Affari Esteri che ne informa la Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale.

4 *quater*. La Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale propone al Congresso di Stato, ai fini di una sua deliberazione al riguardo, un elenco indicante esattamente le funzioni che, in base alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, sono considerate importanti cariche pubbliche ai fini del presente articolo. Con le medesime modalità viene aggiornato tale elenco.”.

2. Il comma 4 *bis* dell'articolo 1 dell'Allegato tecnico alla Legge n.92/2008 e successive modifiche è abrogato.

Art. 92

(Modifiche all'articolo 1-bis dell'Allegato tecnico della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. L'alinea del comma 6 dell'articolo 1-*bis* dell'Allegato tecnico alla Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificato:

“6. Nel caso in cui il cliente sia un trust, si considerano titolari effettivi tutti i seguenti soggetti:”.

2. Dopo il comma 6, dell'articolo 1-*bis* dell'Allegato tecnico alla Legge n.92/2008 e successive modifiche, è così introdotto il seguente comma 6 *bis*:

“6 *bis*. Nel caso in cui cliente sia un affidamento fiduciario, si considerano titolari effettivi tutti i seguenti soggetti:

- a) l'affidante;
- b) l'affidatario;
- c) i titolari di poteri equivalenti a quelli del guardiano del trust, se esistono;
- d) i beneficiari ovvero, se le persone che beneficiano dell'affidamento fiduciario non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l'affidamento fiduciario;
- e) qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sull'affidamento fiduciario attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.”.

3. Il comma 7, dell'articolo 1-*bis* dell'Allegato tecnico alla Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificato:

“7. Nel caso di beneficiari di trust o affidamento fiduciario o altro istituto o strumento giuridico analogo designati in base a particolari caratteristiche o classi, il soggetto designato acquisisce informazioni sul beneficiario sufficienti a far ritenere al soggetto designato che sarà in grado di stabilirne l'identità al momento del pagamento o nel momento in cui egli esercita i diritti conferitigli.”.

4. Il comma 8, dell'articolo 1-*bis* dell'Allegato tecnico alla Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificato:

“8. Nel caso in cui il cliente sia un istituto giuridico o uno strumento giuridico analogo al trust, si considerano titolari effettivi le persone fisiche che detengono posizioni equivalenti o analoghe a quelle di cui al comma 6.”.

Art. 93

(Modifiche all'articolo 3 dell'Allegato tecnico della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. La lettera d), del comma 1 dell'articolo 3 dell'Allegato tecnico alla Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificata:

“d) dati riguardanti il numero di richieste internazionali di informazioni effettuate, ricevute e rifiutate dall’Agenzia e dalle altre Autorità competenti, nonché di quelle evase, parzialmente o totalmente, disaggregati per paese di controparte;”

2. La lettera e), del comma 1 dell’articolo 3 dell’Allegato tecnico alla Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificata:

“e) le risorse umane assegnate all’Agenzia per svolgere i compiti di cui all’articolo 4 della presente legge nonché alle altre Autorità competenti;”

3. La lettera f), del comma 1 dell’articolo 3 dell’Allegato tecnico alla Legge n.92/2008 e successive modifiche è così modificata:

“f) il numero di azioni di vigilanza in situ ed extra situ, il numero di violazioni individuate sulla base delle azioni di vigilanza e le sanzioni amministrative applicate dalle Autorità competenti.”

Art. 94

(Modifiche all’articolo 4 dell’Allegato tecnico della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. Dopo la lettera f), dell’articolo 4 dell’Allegato tecnico alla Legge n.92/2008 e successive modifiche è così introdotto il seguente periodo:

“Con specifico riferimento alle lettere b) e d), i metalli preziosi e le monete d’oro si intendono escluse dalla definizione di preziosi qualora rientranti in apposita disciplina in materia di metalli preziosi da investimento.”

Art. 95

(Introduzione dell’articolo 5 dell’Allegato tecnico alla Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. Dopo l’articolo 4 dell’Allegato tecnico alla Legge n.92/2008 e successive modifiche, è così introdotto il seguente articolo 5:

“Art. 5

(Misure di mitigazione del rischio di cui all’articolo 16-undicies)

1. Le misure di mitigazione del rischio sono almeno:

- a) rifiutare la costituzione di controllate a maggioranza o succursali o uffici di rappresentanza di soggetti designati aventi sede o residenza nel paese in questione;
 - b) vietare la costituzione, da parte di soggetti designati, di controllate a maggioranza, di succursali o uffici di rappresentanza nel paese in questione;
 - c) intensificare l’attività di vigilanza o imporre obblighi più severi di revisione contabile esterna per le succursali e le controllate a maggioranza dei soggetti designati aventi sede o residenza nel paese in questione;
 - d) prescrivere obblighi più severi di revisione contabile esterna per i gruppi in relazione alle loro succursali e controllate a maggioranza situate nel paese in questione;
 - e) prescrivere che i soggetti finanziari che svolgono le attività riservate di cui all’Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165 rivedano e modifichino o, se del caso, cessino i relativi rapporti con soggetti che svolgono attività analoga e che hanno sede o residenza nel paese in questione;
- e bis) prescrivere che i soggetti non finanziari di cui all’articolo 19, comma 1, lettera g *quater*) rivedano e modifichino o, se del caso, cessino i relativi rapporti con soggetti che svolgono attività analoga e che hanno sede o residenza nel paese in questione;

- f) introdurre meccanismi interni segnalatori rafforzati o idonea reportistica interna delle operazioni;
- g) limitare i rapporti d'affari o le operazioni con clienti o i cui titolari effettivi abbiano sede o siano residenti in quel paese;
- h) richiedere ai soggetti designati di applicare specifiche misure rafforzate di adeguata verifica della clientela.

Nell'adottare le misure di mitigazione del rischio, le Autorità competenti e i soggetti designati devono considerare il fatto che il paese in questione non dispone di adeguati regimi in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.”.

TITOLO II

MODIFICHE AL DECRETO DELEGATO 28 NOVEMBRE 2008 N.146 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Art. 96

(Modifiche all'articolo 4 del Decreto Delegato 28 novembre 2008 n.146)

1. Le lettere a) e b), del comma 1 dell'articolo 4 del Decreto Delegato 28 novembre 2008 n.146 sono così modificate:
 - “a. la qualità di socio, amministratore, direttore, sindaco, funzionario, dipendente, revisore contabile dei soggetti designati di cui all'articolo 17 della Legge n.92/2008 e successive modifiche o di soggetti esteri che sono tenuti ad adempiere ad obblighi analoghi a quelli previsti dalla citata legge o dalla Direttiva (UE) 2015/849 e che siano sottoposti a controlli di vigilanza circa il rispetto di tali obblighi;
 - b. l'esercizio di una delle attività indicate negli articoli 18 lettere d), d *bis*), e), e 19 e 20 della Legge n.92/2008 e successive modifiche;”

Art. 97

(Modifiche all'articolo 7 del Decreto Delegato n.146/2008)

1. Il comma 3 dell'articolo 7 del Decreto Delegato n.146/2008 è così modificato:
 - “3. Il Direttore, con apposita relazione, propone al Comitato per il Credito e il Risparmio la pianta organica dell'Agenzia e le sue modifiche, tenendo conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Agenzia. Il Comitato per il Credito e il Risparmio, valuta che l'organico risponda a criteri di economicità, proporzionalità, efficienza ed efficacia e, in caso di approvazione della relazione, la invia alla Banca Centrale per gli adempimenti di competenza.”.

Art. 98

(Modifiche all'articolo 8 del Decreto Delegato n.146/2008 e successive modifiche)

1. Dopo il comma 7, dell'articolo 8 del Decreto Delegato n.146/2008 e successive modifiche, è così aggiunto il comma 7 *bis*:
 - “7 *bis*. I componenti dell'Agenzia, nell'esercizio delle funzioni previste dalla Legge n.92/2008 e successive modifiche, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio.”.

Art. 99

(Modifiche all'articolo 9 del Decreto Delegato n.146/2008)

1. Il comma 3, dell'articolo 9 del Decreto Delegato n.146/2008 è così modificato:

“3. Il servizio prestato dai dipendenti in distacco delle Pubbliche Amministrazioni presso l’Agenzia è equiparato, ad ogni effetto di legge, a quello prestato presso le Amministrazioni di provenienza. Il personale distaccato ha diritto di essere riammesso al posto di lavoro precedentemente occupato. I relativi oneri restano a carico dell’Amministrazione di provenienza.”.

Art. 100

(Modifiche all’articolo 12 del Decreto Delegato n.146/2008)

1. Il comma 3, dell’articolo 12 del Decreto Delegato n.146/2008 è così modificato:
“3. Il Comitato per il Credito e Risparmio, compiute le valutazioni di cui all’articolo 2, comma 4 della Legge n.92/2008 e successive modifiche, invia il documento con propria delibera alla Banca Centrale.”.

Art. 101

(Modifiche all’articolo 14 del Decreto Delegato n.146/2008)

1. L’articolo 14 del Decreto Delegato n.146/2008 è così modificato:

“Art. 14
(Autonomia operativa)

1. L’Agenzia svolge le funzioni assegnate dalla legge in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo in piena autonomia e indipendenza.”.

Art. 102

(Abrogazione dell’articolo 15 del Decreto Delegato n.146/2008)

1. L’articolo 15 del Decreto Delegato n.146/2008 è abrogato.

TITOLO III

MODIFICHE ALLA LEGGE 29 MARZO 2019 N. 57 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Art. 103

(Introduzione dell’articolo 25 bis della Legge 29 marzo 2019 n. 57)

1. Dopo l’articolo 25 della Legge 29 marzo 2019 n. 57 è così aggiunto l’articolo 25-bis:

“Art. 25-bis
(Violazione delle misure restrittive)

- “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la prigionia e con l’interdizione di terzo grado chiunque non osserva le misure restrittive adottate con delibera del Congresso di Stato ai sensi degli articoli 10 e 11, ovvero partecipi consapevolmente ad attività aventi l’obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di violare le misure restrittive.”.

Art. 104
(Modifiche all'articolo 26 della Legge n.57/2019)

1. L'articolo 26 della Legge n.57/2019 è così modificato:

“Art. 26
(Elusione delle misure restrittive)”

1. Chiunque compie atti diretti ad eludere le misure restrittive di cui agli articoli 10 e 11, ovvero partecipi consapevolmente ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere le misure restrittive, è punito con la prigione, con la multa a giorni e con l'interdizione di secondo grado.”.

Art. 105
(Modifiche all'articolo 28 della Legge n.57/2019)

1. L'articolo 28 della Legge n.57/2019 è così modificato:

“Art. 28
(Violazioni delle disposizioni in materia di misure restrittive)”

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dei beni o fondi oggetto di trasferimento, disposizione o utilizzo.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dei beni o fondi messi a disposizione direttamente o indirettamente degli individui, gruppi o entità inclusi nelle liste o stanziati a vantaggio degli stessi.
- 2 bis. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle misure restrittive di cui agli articoli 10 e 11, diverse da quelle di cui all'articolo 15, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 (cinquemila/00) ad euro 1.000.000,00 (unmilione/00).”.

Art. 106
(Introduzione dell'articolo 28-bis della Legge n.57/2019)

1. Dopo l'articolo 28 della Legge n.57/2019 è così aggiunto il seguente articolo 28-bis:

“Art. 28-bis
(Elusione delle disposizioni in materia di misure restrittive)”

1. Salvo che il fatto costituisca reato, nel caso in cui la condotta di cui all'articolo 26 si riferisca a misure di congelamento, si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dei beni o fondi oggetto di congelamento.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, nel caso in cui tale condotta si riferisca a misure restrittive diverse dal congelamento, si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 (cinquemila/00) ad euro 1.000.000,00 (unmilione/00).”.

Art. 107

(Introduzione dell'articolo 31-bis della Legge n.57/2019)

1. Dopo l'articolo 31 della Legge n.57/2019 è così aggiunto l'articolo 31-bis:

*“Art. 31-bis
(Autorità competenti)*

1. Nel caso di violazione delle disposizioni inerenti le misure di congelamento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), nonché quanto previsto all'articolo 31, Autorità competente per accertamento e irrogazione delle relative sanzioni è l'Agenzia, nelle modalità e termini previsti alla Legge n.92/2008 e successive modifiche.
2. Nel caso di violazione delle disposizioni inerenti le misure restrittive di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), competente per accertamento e irrogazione delle relative sanzioni è l'Ufficio Tributario, nelle modalità e termini previsti nel Decreto Legge 7 aprile 2022 n. 59.
3. Nel caso di violazione delle disposizioni inerenti le misure restrittive di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), competente per accertamento e irrogazione delle relative sanzioni è la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, nelle modalità e termini previsti nel Decreto 30 maggio 2006 n.76 e successive modifiche.
4. Nel caso di violazione delle disposizioni inerenti alle misure restrittive di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d) competenti per accertamento e irrogazione delle relative sanzioni sono le Forze di Polizia.
5. L'accertamento da parte Autorità di cui ai commi che precedono può avvenire anche sulla base di informazioni pervenute da altre Autorità e Uffici Pubblici.”.

TITOLO IV

MODIFICHE ALLA LEGGE 26 LUGLIO 2013 N. 99

Art. 108

(Modifiche all'art. 6 della Legge 29 luglio 2013 n. 99)

1. Il comma 2, dell'articolo 6 della Legge 29 luglio 2013 n. 99 è così modificato
“2. La persona giuridica è, altresì, condannata al pagamento di una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 2.000,00 (duemila/00) sino ad euro 1.000.000,00 (unmilione/00).”.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 109

(Monitoraggio della qualità dell'assistenza internazionale)

1. Ai fini della prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, le Autorità competenti, quando collaborano con controparti estere richiedendo informazioni circa la titolarità effettiva e il set informativo di base di persone e istituti giuridici oggetto di approfondimento da parte delle Autorità stesse, adottano meccanismi interni utili a valutare la qualità delle informazioni trasmesse dall'estero.

Art. 110

(Istituzione del Sistema Informativo Antiriciclaggio - SIA)

1. Ai fini del potenziamento dei mezzi di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo è istituito presso l'Agenzia il Sistema Informativo Antiriciclaggio – SIA utile a facilitare i soggetti designati nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.
2. Il SIA è alimentato dai soggetti designati che vi aderiscono, i quali inseriscono dati, informazioni e documenti sui clienti e loro titolari effettivi nonché dati ed informazioni sui delegati e sui presentatori, laddove esistenti, includendo anche i documenti acquisiti.
3. Il SIA è dotato di meccanismi utili ad evidenziare la presenza di eventuali informazioni sui nominativi ivi presenti e la loro trasmissione ai soggetti designati interessati che abbiano aderito al SIA ed assorbe anche le ordinarie attività di ricerca su provider che svolgono professionalmente l'attività di raccolta dati e da fonte aperta (open source).
4. Il SIA è accessibile ai soggetti designati, anche in via preventiva rispetto alla effettuazione della prestazione, ai soli fini di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, mediante accesso telematico diretto, previo espletamento delle procedure di accreditamento necessarie. Quanto acquisito non può essere divulgato a terzi.
5. Con Regolamento del Congresso di Stato, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto delegato, vengono disciplinati modalità e termini di acquisizione, registrazione, conservazione e tenuta di dati, informazioni e documenti, consultazione preventiva alla prestazione, condivisione dei dati, delle informazioni e dei documenti ivi presenti nonché il rilascio di una attestazione di quanto oggetto di consultazione ed eventuali evidenze ed ogni altro aspetto rilevante.
6. Il SIA sarà attivato entro trecentosessantacinque giorni dall'emanazione del Regolamento del Congresso di Stato di cui al comma 5, ed è finanziato dall'Amministrazione pubblica, nonché dai soggetti designati che vi accedono con modalità definite nel citato Regolamento.
7. Quanto contenuto a sistema è accessibile all'Agenzia, per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

Art. 111

(Disposizioni speciali di adempimento agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 23-quater della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. Con riferimento ai soggetti tenuti alla comunicazione di cui all'articolo 23-quater, comma 1, di cui alla Legge n.92/2008 successive modifiche, l'Agenzia, con proprio provvedimento, può individuare per specifiche categorie di questi, modalità e tempi per l'assolvimento di tale obbligo comunicativo.

Art. 112

(Adozione delle misure preventive)

1. E' dato mandato all'Agenzia di analizzare e valutare i dati, le informazioni e i documenti previsti nei principali archivi e registri tenuti da autorità ed uffici per pubblica utilità, potenzialmente utili ai fini di adempimento da parte dei soggetti designati delle misure preventive di cui alla Legge n.92/2008 e successive modifiche, al fine di emanare disposizioni applicative della citata legge, secondo un approccio basato sul rischio e criteri di proporzionalità.

2. Ai fini di cui al comma 1 è dato all’Agenzia il più ampio accesso a dati, informazioni e documenti presenti negli archivi e registri tenuti da autorità ed uffici per pubblica utilità, individuate dall’Agenzia stessa.

Art. 113

(Coordinamento degli articoli 23-quater e 23-quinquies della Legge n.92/2008 e successive modifiche con l’articolo 14 della Legge 29 ottobre 2021 n.183)

1. Ai sensi dell’articolo 23-quater, comma 7, lettera c) e dell’articolo 23-quinquies, comma 9, lettera c) della Legge n.92/2008 e successive modifiche, per “soggetti che possono dimostrare di aver un interesse legittimo” si intendono:

- a) i soggetti che, per effetto di quanto disposto dall’articolo 14 della Legge 29 ottobre 2021 n.183, erano titolari di diritti di accesso all’archivio partecipazioni fiduciarie di cui alla Legge 7 giugno 2010 n.98 e l’Ufficio o l’Ente del Settore Pubblico Allargato competente nonché l’Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio S.p.a., nei limiti di quanto previsto dall’articolo unico, commi 1 e 1 bis del Decreto Legge 30 luglio 2015 n.125 e successive modifiche;
- b) le imprese che effettuano operazioni con le persone giuridiche tenute alla comunicazione al registro di cui all’articolo 23-quater della Legge n.92/2008 e successive modifiche o con i trust e gli affidamenti fiduciari tenuti alla comunicazione al registro di cui all’articolo 23-quinquies della medesima legge;
- c) i membri in carica della Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione, Sicurezza e Ordine, nonché i membri della Commissione Consiliare Permanente Finanze, Bilancio e Programmazione; Artigianato, Industria, Commercio; Turismo, Servizi, Trasporti e Telecomunicazioni, Lavoro e Cooperazione nonché i membri del Consiglio dei XII.

2. Con regolamento del Presidente della Corte per i trust e i rapporti fiduciari sono indicate le modalità di accesso ai registri dei titolari effettivi, da parte dei soggetti di cui al comma 1.

Art. 114

(Coordinamento con la normativa in materia di trust e istituti giuridici analoghi)

1. L’Agenzia collabora con altre autorità competenti, ai fini di coordinamento della normativa antiriciclaggio, con la normativa in materia di trust e istituti giuridici analoghi, avendo riguardo ai più recenti standard internazionali in materia.

Art. 115

(Decorrenza dell’efficacia)

1. L’efficacia delle novelle di cui agli articoli 23-quater e 23-quinquies della Legge n.92/2008 e successive modifiche e relative sanzioni, decorre dal centottantesimo giorno successivo alla data prevista all’articolo 122 del presente decreto delegato.

Con specifico riferimento alle comunicazioni di cui al comma 3 dell’articolo 23-quinquies della Legge n.92/2008 e successive modifiche, per gli affidamenti fiduciari già esistenti alla data di istituzione del relativo registro dei titolari effettivi, il termine di trenta giorni previsto al comma 8, lettera b) del medesimo articolo, deve intendersi decorrente dalla data di istituzione del relativo registro dei titolari effettivi della quale l’Ufficio del Registro dei trust darà comunicazione sul proprio sito.

Con Regolamento del Congresso di Stato sono indicati meccanismi affinché le informazioni contenute in tali registri siano adeguate, accurate e attuali ed ogni altro elemento utile ai fini dell'applicazione di tali articoli.

2. L'articolo 23-*sexies* della Legge n.92/2008 si applica a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data di cui all'articolo 122.

Art. 116

(Coordinamento con normativa esistente)

1. Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 16 *undecies* della Legge n.92/2008 e successive modifiche, dalla data di entrata in vigore del presente decreto delegato ogni riferimento in tutte le disposizioni normative ai "Paesi sotto monitoraggio" ed ai "Paesi non collaborativi", deve intendersi ai "Paesi ad Alto Rischio, ad esclusione delle giurisdizioni sottoposte ad un attento monitoraggio da parte del GAFI-FATF, MONEYVAL ed altri FATF Associate Members e che stanno collaborando con gli stessi organismi per risolvere rapidamente tali carenze entro i tempi concordati".

Art. 117

(Servizio SMAC)

1. Con specifico riguardo al progetto SMaC card, come disciplinato dal Decreto Delegato 15 settembre 2022 n.130, il Dipartimento Finanze per conto dell'Eccellentissima Camera assicura il rispetto della normativa di prevenzione e contrasto del riciclaggio e finanziamento del terrorismo e provvede ad assolvere alle disposizioni impartite dall'Agenzia nonché facilita la vigilanza da parte dell'Agenzia anche fornendo alla stessa, su richiesta, documenti e informazioni anche con la collaborazione di eventuali soggetti che esternalizzano il servizio.

Art. 118

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Tutte le modifiche al Titolo VI, Capo II e seguenti della Legge n.92/2008 e successive modifiche si applicano ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla data di cui all'articolo 122 purché anche le infrazioni siano temporalmente collocabili in data parimenti successiva.

2. Per effetto di quanto disposto al comma 1, tutti i procedimenti sanzionatori avviati dall'Agenzia e ancora pendenti, ivi inclusi quelli sub iudice, continueranno ad essere disciplinati dalla normativa previgente alla presente legge.

Art. 119

(Segretariato della Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale di cui all'articolo 15-bis della Legge n.92/2008 e successive modifiche)

1. La Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale di cui all'articolo 15-*bis* della Legge n.92/2008 e successive modifiche è dotata di un segretariato per l'espletamento delle proprie funzioni.

2. Le mansioni di segretariato di cui al comma 1 sono svolte dall'Agenzia di Informazione Finanziaria.

3. L'avvio delle attività del segretariato di cui al comma 1 è subordinato all'assegnazione all'Agenzia di Informazione Finanziaria, da parte del Comitato per il Credito e il Risparmio di n. 1 ulteriore risorsa ai sensi del Decreto Delegato 28 novembre 2008 n.146 e successive modifiche.

Art. 120

(Scambio di informazioni in materia di contante)

1. Nell'ambito della collaborazione di cui all'articolo 14 della Legge n.92/2008 e successive modifiche, l'Agenzia e la Banca Centrale possono scambiare informazioni generali ed analitiche riguardanti la movimentazione del denaro contante avvenute per il tramite di soggetti autorizzati all'esercizio delle attività riservate di cui alla lettera A), dell'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005, per l'assolvimento delle rispettive finalità istituzionali.

Art. 121

(Abrogazioni)

1. E' abrogato l'articolo 15 della Legge 31 marzo 2014 n.40 "Disciplina delle licenze per l'esercizio delle attività industriali, di servizio, artigianali e commerciali".

2. E' abrogato l'articolo 21 della Legge 30 maggio 2019 n.88.

Art. 122

(Disposizioni finali)

1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 115 e 118, le disposizioni di cui al presente decreto delegato producono i loro effetti a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 10 ottobre 2023/1723 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Filippo Tamagnini – Gaetano Troina

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI

Gian Nicola Berti